

366.

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi	17716	
Disegni di legge:		
<i>(Deferimento a Commissioni)</i>	17716	
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	17716, 17739	
Disegno e proposte di legge <i>(Seguito della discussione):</i>		
Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (2193);		
MATTARELLI GINO ed altri: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo (1126);		
BORSARI ed altri: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, sull'elettorato attivo (1793)	17717	
PRESIDENTE	17717	
ALBA	17719	
BORSARI	17733	
DAGNINO	17727	
DI PRIMIO, <i>Relatore</i>	17735; 17739	
FRANCHI	17721	
		PAG.
		MONTANTI 17717
		PAGLIARANI 17725
		TESAURO 17731
		Proposte di legge:
		<i>(Deferimento a Commissione)</i> 17716, 17739
		<i>(Trasmissione dal Senato)</i> 17716
		Proposta di legge <i>(Proroga di termine per riferire):</i>
		PRESIDENTE 17740
		TOGNONI 17740
		Corte dei conti <i>(Trasmissione di relazione)</i> 17717
		Interrogazioni <i>(Annunzio):</i>
		PRESIDENTE 17742
		MONASTERIO 17743
		Per la discussione di una mozione:
		PRESIDENTE 17740
		BASSO 17740, 17742
		GUIDI 17741
		LUCIPREDI 17742
		SCAGLIA, <i>Ministro senza portafoglio</i> 17740
		TRIPODI 17741
		Risposte scritte ad interrogazioni <i>(Annunzio)</i> 17717
		Ordine del giorno della seduta di domani 17743

La seduta comincia alle 16,30.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Amodio, Baroni, Carcaterra, Donat Cattin, Leone Giovanni, Radi, Ripamonti, Simonacci, Spadola e Urso.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti approvati da quella X Commissione:

« Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori periti il 30 agosto 1965 nella sciagura di Mattmark (Svizzera) » (2633);

« Norme per la concessione della " Stella al merito del lavoro " ai lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da rischi connessi alla prestazione di lavoro » (2634);

Senatori ZANE ed altri; FIORE ed altri: « Esenzione delle pensioni minime della previdenza sociale dalle trattenute nel caso in cui i titolari prestino attività lavorativa » (2635).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

« Modifiche alla legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente il passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali della guardia di finanza » (Approvato dalla V Commissione del Senato) (2566) (Con parere della VI Commissione);

alla II Commissione (Interni):

« Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati » (Approvato dal Senato) (2563) (Con parere della V Commissione);

alla III Commissione (Esteri):

« Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - I.D.A.) » (Approvato dal Senato) (2565) (Con parere della V e della VI Commissione);

alla XI Commissione (Agricoltura):

« Modifica dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura » (Approvato dalla VIII Commissione del Senato) (2569) (Con parere della V Commissione);

« Apporto di nuovi fondi all'Azienda di Stato per le foreste demaniali » (Approvato dalla VIII Commissione del Senato) (2571) (Con parere della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

Senatori PREZIOSI ed altri: « Norme di modifica alla legge 23 giugno 1961, n. 520, sulla " Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuali " » (Approvato dalla I Commissione del Senato) (2570) (Con parere della II e della V Commissione);

LUZZATTO ed altri: « Modificazione della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sui procedimenti e giudizi di accusa » (2579);

alla III Commissione (Esteri):

« Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione delle forze armate, della polizia e della guardia di finanza » (Approvato dal Senato) (2568) (Con parere della V, della VI e della VII Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatore FENOALTEA: « Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (Approvato dalla V Commissione del Senato) (2561) (Con parere della V Commissione);

alla VII Commissione (Difesa):

Senatori RESTAGNO ed altri: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pen-

sioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (*Approvato dal Senato*) (2564) (*Con parere della III e della V Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

Senatori MONETTI ed altri: « Norme per il passaggio nei ruoli degli istituti tecnici femminili e degli istituti professionali degli insegnanti inclusi nelle graduatorie formate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831 » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (2562) (*Con parere della V Commissione*);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

Senatori DE LUCA ANGELO ed altri: « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (*Testo unificato approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2540) (*Con parere della IV, della V e della VI Commissione*);

SULLO: « Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole » (2590) (*Con parere della IV Commissione*).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente della Corte dei conti ha presentato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, per gli esercizi 1962 e 1963 (Doc. XIII, n. 1).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute dai ministeri competenti risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (2193); e delle concorrenti proposte di legge: Mattarelli ed altri (1126) e Borsari ed altri (1793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina del-

l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali; e delle concorrenti proposte di legge Mattarelli ed altri (1126) e Borsari ed altri (1793).

È iscritto a parlare l'onorevole Montanti. Ne ha facoltà.

MONTANTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò pochissime parole per esprimere l'adesione del gruppo repubblicano al disegno di legge presentato dal Governo e che, come è noto, intende modificare alcune norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. Adesione che del resto e almeno per quanto riguarda la soppressione della facoltà di opzione, avevamo già espresso presentando insieme con i colleghi Mattarelli e Bertinelli la proposta di legge che porta il n. 1126 e che oggi evidentemente rimane assorbita dal disegno di legge governativo che poi abbraccia altri aspetti del problema e propone modifiche fondamentali per quanto riguarda il modo di revisione delle liste elettorali, i requisiti e le modalità di iscrizione nelle liste stesse, la costituzione e il funzionamento delle commissioni elettorali comunali e mandamentali.

Si tratta, a nostro avviso, di un provvedimento di grande interesse e di vasta portata, che consente di rendere tutta la materia più organica: in questo senso mi pare che debba essere sottolineato ed apprezzato il proposito consacrato nell'articolo 30 del disegno di legge, che autorizza il Governo a riunire in testo unico, entro sei mesi, le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, dalla legge 23 marzo 1956, n. 137, e le disposizioni previste dal disegno di legge che è oggi all'esame del Parlamento. La prevista abolizione della facoltà di opzione, cioè la possibilità accordata al cittadino dalle disposizioni di legge tuttora in vigore, di rimanere iscritto nelle liste elettorali del comune anche se ha trasferito altrove la propria residenza, o di chiedere l'iscrizione nelle liste del comune di nascita indipendentemente dalla residenza, mi pare che tragga origine dalla necessità di ritenere sorpassate e superate certe facoltà, certe disposizioni che evidentemente trovavano idonea applicazione durante i primi periodi della ripresa della vita democratica quando, appunto, migliaia e migliaia di cittadini erano costretti a causa degli eventi bellici a risiedere, anche se temporaneamente, in comuni diversi da quello nel quale abitualmente svolgevano la loro attività.

Ormai, a nostro avviso, sono venuti meno, a venti anni di distanza dalla fine della guerra, i motivi che potevano giustificare il mantenimento della facoltà di scelta del foro elettorale né ci sembra accettabile, per i motivi che dirò in seguito, la tesi che queste giustificazioni possano trovarsi ora nel fenomeno della emigrazione di massa. Le liste elettorali, e ciò mi pare che non debba suscitare dubbi o perplessità di alcun genere, debbono coincidere con le liste anagrafiche del comune: questo è l'obiettivo della legge e noi esprimiamo la nostra adesione più completa, che deriva da considerazioni di ordine politico e di ordine morale.

La facoltà di scelta del foro elettorale ha favorito manovre elettorali di singoli gruppi politici, mediante calcolati spostamenti di elettori da un comune all'altro.

Ora, che la legge tuttora in vigore si presti a tale deteriorata speculazione politica mi pare che sia un fatto obiettivo e che non ci trova in disaccordo; d'altro canto, che si sia fatto ricorso alla facoltà dell'opzione per predeterminare situazioni elettorali in singoli comuni mi pare che venga da tutti accettato, anzi già nel primo giorno di dibattito ci siamo trovati di fronte ad accuse precise e reciproche che grossi gruppi politici si sono scambiate, dandoci la conferma che queste manovre elettorali, assolutamente inaccettabili, hanno trovato adeguata e indegna applicazione.

Oggi il disegno di legge tende ad eliminare questi « fenomeni », queste manovre che non esito a chiamare veri brogli, veri scandali elettorali. D'altro canto vi è la necessità di una elementare adesione a quelli che sono i principi basilari su cui deve posarsi la vita democratica nei comuni, per dare senso pratico e contenuto morale al voto che viene espresso per esempio in una civile, democratica competizione elettorale amministrativa e che evidentemente presuppone un rapporto costante, continuo, almeno in via generale, fra amministratori ed amministrati. Il diritto al voto presuppone il compimento di alcuni fondamentali doveri del cittadino ai quali esso non può e non deve per qualsiasi motivo sottrarsi.

È stato affermato che il triste fenomeno della emigrazione potrebbe giustificare il mantenimento della facoltà di opzione. Questa posizione non può essere accettata se non altro perché siamo dell'avviso che proprio agli emigranti che trasferiscono altrove la propria residenza è l'obbligo della residenza elettorale che consente, attraverso l'attività politica, attraverso il voto, in definitiva

di inserirsi nella vita democratica del proprio comune di residenza, contribuendo concretamente non solo alle scelte ma alla determinazione di una politica locale che sia più aderente alle proprie necessità, ai propri bisogni di emigrato.

Queste in sintesi le ragioni che ci portano ad assumere questa posizione favorevole nei confronti del disegno di legge governativo.

Per quanto riguarda l'altro aspetto del problema, e cioè la revisione delle liste elettorali, a noi sembra che il Parlamento debba esprimere un voto favorevole alla proposta che ci viene fatta di consentire a tutti i cittadini della Repubblica di esercitare il diritto di voto al raggiungimento del ventunesimo anno di età, anche se ciò debba coincidere con il giorno stesso in cui sono state fissate le elezioni e ciò in perfetta aderenza all'articolo 48 della Costituzione italiana. Chi di noi non ha ricevuto proteste legittime di tanti e tanti giovani che durante le ultime consultazioni elettorali amministrative non hanno potuto esercitare il diritto di voto pur avendo raggiunto da mesi l'età che la Costituzione prescrive per l'accesso all'elettorato attivo, e noi sappiamo quanto sia negativo sul piano psicologico inibire il voto a chi si è già affacciato alla maggiore età, a chi ha già acquisito il diritto ad esercitare una scelta, a dare una indicazione.

A me sembrano anche tecnicamente idonee e adeguate le norme che il Governo propone per raggiungere questi obiettivi: infatti attraverso le previste due revisioni semestrali, al posto della revisione annuale, si potrà procedere all'iscrizione nelle liste elettorali di tutti i giovani che vengano a compiere il ventunesimo anno di età entro il semestre successivo, prevedendo poi un sistema di cancellazione per i nominativi di quanti nel giorno fissato per le elezioni non avranno compiuto il ventunesimo anno di età.

A noi quindi sembra, lo ripetiamo, che il sistema adottato sia adeguato all'obiettivo che si vuole raggiungere e che anzi risolva completamente e definitivamente il problema per qualunque tipo di elezione, siano esse politiche o amministrative e a qualsiasi data vengano effettuate.

Accettabili poi ci sembrano le nuove norme che disciplinano la costituzione e il funzionamento delle commissioni elettorali comunali e mandamentali, che rendono ancora più funzionali questi istituti che assolvono compiti così importanti e delicati.

Ho voluto con questo mio brevissimo intervento sottolineare l'adesione del gruppo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

repubblicano, e prendere atto della buona volontà che il Governo ha dimostrato nel proporre alcune modifiche alla legge elettorale e mi auguro che il disegno di legge possa avere al più presto il voto favorevole del Parlamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Alba. Ne ha facoltà.

ALBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, queste modificazioni alla legge 7 ottobre 1947, al di là dell'aggressione verbale alla buona fede del Governo fatta dall'opposizione e del plauso quasi incondizionato della maggioranza, contengono di fatto sostanzialmente un adeguamento democratico all'articolo 48 della Costituzione, voluto dal Parlamento.

Non possiamo dimenticare in questo momento che almeno due volte siamo stati chiamati a votare di corsa una « leggina » speciale che desse il voto ai giovani che avessero compiuto il 21° anno di età; né possiamo dimenticare — non starò qui a ripeterli — gli inconvenienti cui l'articolo sull'opzione dava e dà luogo in certi comuni e province della nostra penisola.

Ma — è la domanda che mi pongo — perché questa legge che molti ritengono meramente tecnica è venuta in Parlamento? Mi pare che tutti i gruppi, anche l'opposizione, anche gli stessi comunisti in linea di massima siano d'accordo; la competente Commissione avrebbe potuto dunque deliberare essa stessa in merito. Ma vi è un motivo: dopo 18 anni di vita della vecchia legge, noi introduciamo modifiche in certo senso sostanziali e abbiamo quindi l'obbligo di dire se quella legge ha funzionato, se cioè ha reso un servizio alle istituzioni democratiche del nostro paese. L'Assemblea perciò deve non solo — e per lo meno — prendere atto di queste modifiche, ma dare atto o meno al Governo e a se stessa se quella legge ha funzionato.

Vi è poi un altro motivo: il naturale sfondo sociale e politico e anche, direi, economico che i colleghi dell'opposizione hanno voluto evocare dietro queste modifiche.

Prima di tutto credo che l'opinione pubblica dovrebbe essere meglio informata, e che far votare in Parlamento queste modifiche sia un contributo a che i cittadini indistintamente — e non attraverso il partito, gli uffici elettorali o le associazioni interessate — siano informati di come viene regolato il proprio diritto al voto; ma personalmente noi non possiamo qui dimenticare — ed è bene che lo

diciamo — come spesso volte gli elettori, tra i quali anche gli stessi emigranti che tornano in un paese da cui sono lontani per decine di mesi, si lascino influenzare magari dalla prima organizzazione politica che incontrano, alla quale si rivolgono e che elargisce loro un contributo o il biglietto di viaggio. Sono cose, queste, che ben sappiamo in forza della nostra esperienza.

Ritengo pertanto che ogni cittadino debba conoscere sempre meglio come va esercitato questo diritto.

BORSARI. La sua sarà una esperienza personale !

ALBA. Esattamente, onorevole Borsari. Del resto, potrei citare a questo proposito numerosi esempi. In questo momento non sto accusando nessuno, né tanto meno ne ho l'intenzione: ciò potrebbe bastare all'opposizione. Certo è che la mia ipotesi è nell'ordine delle cose umane.

Le modifiche proposte con questo disegno di legge rispondono appunto a questa esigenza. Ci lamentiamo quotidianamente dei turbamenti che avvengono in materia di libertà di voto, ma ritengo che le modificazioni che ci vengono proposte vadano incontro, anche se non in maniera completa perché la perfezione non è delle cose umane, a questa esigenza. In altri termini, il Governo con questo disegno di legge ed il Parlamento con la sua auspicabile approvazione realizzeranno qualcosa di nuovo e positivo, anche se non perfetto. D'altro canto, se coloro che si oppongono per maliziose supposizioni, a causa cioè di quel famoso veleno nella coda che ogni atto del Governo o della maggioranza deve contenere, hanno da proporre un testo più preciso sull'elettorato attivo, potranno fornircelo: potremo così acquisire maggiori cognizioni e avere maggiori esperienze.

La constatazione che balza evidente è che questa vecchia legge ha servito finora in maniera egregia l'esplicarsi dell'attività elettorale del cittadino. Essa, come dicevo, onora il Governo, ma soprattutto il Parlamento e tutti i gruppi che lo compongono, nonché i partiti politici.

La nostra grave ansia o la nostra ansia più grave all'indomani di ogni nuova votazione è che essa si sia svolta nel massimo ordine e che abbia saputo dare la possibilità a tutti i cittadini di essere liberi nella espressione del loro voto.

Gli impiegati comunali addetti agli uffici elettorali e i funzionari delle prefetture (non so se questo sia stato detto in questa aula,

ma noi che siamo consiglieri comunali da vecchia data abbiamo il dovere di ricordarlo) hanno attribuito una importanza fondamentale a questo servizio, non guardando in faccia a chicchessia, almeno per quello che mi risulta. Né possiamo tacere il contributo che le forze dell'ordine e le forze armate hanno dato nei periodi elettorali più tormentati, sopportando fatiche estenuanti: contributo insostituibile per la difesa dei diritti di tutti, servizio oggi male o niente affatto remunerato. Per questo aspetto mi rivolgo in particolare alla comprensione dell'onorevole signor ministro.

È questo un problema che va preso in considerazione, e che si collega naturalmente allo svolgimento più ordinato dell'esercizio del voto.

Veniamo ora alle premesse sociali, politiche ed economiche del disegno di legge. Ho seguito attentamente quanto alcuni colleghi hanno sostenuto. Si è detto da parte dei socialproletari — mi pare da parte del collega Sanna — che l'adempimento costituzionale, pressoché formale, non attutisce il distacco in atto tra i giovani ed i grandi problemi del nostro tempo, né la distanza fra le masse giovanili ed i pubblici poteri. « Per conquistare la fiducia dei giovani bisogna avere fiducia nei giovani, cioè nelle istanze avanzate di cui essi sono naturalmente i portatori ». La critica di fondo che si rivolge al Governo è dunque quella di volersi, sì, adeguare con questa legge alle esigenze dei giovani, ma soltanto sotto il profilo formale.

Non posso consentire che ciò sia detto a cuor leggero, perché il Parlamento non può contentarsi di un adeguamento formale ma deve far corrispondere la sua azione ad una esperienza diretta della realtà sociale e politica. Di fronte a questa critica che si muove al Governo, nel momento in cui dischiude a tutti i giovani la possibilità di votare non appena compiuto il ventesimo anno di età, noi facciamo una domanda: si è parlato sempre di questo divario, di questo distacco, di questo abisso che si era constatato fin dalle origini della nuova democrazia italiana; ma questo *hiatus* è stato colmato, o si è approfondito? Le condizioni sociali, economiche e politiche non consentono oggi ai giovani di guardare con maggiore fiducia, per esempio, al problema della prima occupazione? Non posso dimenticare che questo problema è stato uno di quelli che più ci angosciavano vent'anni fa, il problema della prima occupazione dei giovani lavoratori così come dei giovani studenti. Abbiamo fatto un passo avanti, in

questo campo, o siamo rimasti indietro? È una domanda alla quale ciascuno di noi deve dare una risposta, risposta che noi diamo nella misura in cui quelle famose istanze che secondo il collega Sanna sarebbero misconosciute per volontà politica della maggioranza sono state attuate: l'istanza dello studio, quella della qualificazione professionale, quella dell'igiene, quella della casa, che insieme compongono quella più generale di una società più ordinata e giusta, di uno Stato più democratico. Queste istanze sono così lontane oggi dai nostri giovani come lo erano ieri, quando noi, allora giovani, prendemmo in mano la cosa pubblica nel nostro paese subito dopo la guerra?

Io credo che questo distacco, che questo abisso non dico si sia colmato del tutto, ma che oggi vi sia una maggiore speranza. Per il qualificato, anzi, oggi vi è la certezza del primo impiego; per colui il quale ha capito in che modo inserirsi vi è la possibilità di trovare un posto nella vita economica e sociale del nostro paese. A queste domande possiamo dunque dare una risposta positiva.

Molti colleghi hanno parlato del problema dell'emigrazione. È stato detto anche dall'opposizione che essa non è più temporanea ma duratura, che ormai i nuclei che hanno abbandonato il paese d'origine per cercare lavoro tendono a stabilirsi là dove questo lavoro hanno trovato. Tanto vale che la facoltà di opzione sia tolta. Come può pretendere il comune che riceve dall'immigrato il suo contributo di manodopera e di capacità di non tener conto anche delle istanze che questo lavoratore porta con sé in forma permanente? Credo che ormai si debba stabilizzare — non solo in questo campo, ma anche in molti altri — la fisionomia giuridica del nostro paese. Tutto questo impone che vi sia da parte dei comuni un maggiore senso di responsabilità; responsabilità che — come è evidente — verrà tanto più sentita quanto più ci si convincerà che quei lavoratori ormai stabilizzati in quel comune eserciteranno anche una pressione attraverso il loro voto, saranno presenti in modo attivo, il che contribuirà a dare loro l'atteggiamento di chi è concittadino rispetto agli altri abitanti del comune al quale danno il contributo del loro lavoro.

Ora, per esempio da parte del collega Sanna, in ordine al contributo che la regione sarda ha dato agli emigrati in occasione dell'ultima votazione regionale, è stato osservato che quel contributo avrebbe dovuto darlo lo Stato, non la regione. In altre parole — questo è il punto — non si ammette che

in questo modo la regione abbia dato la possibilità agli emigrati di andare a votare. Per volerlo ammettere, si dice che ha fatto male lo Stato a non intervenire perché in questo modo ha costretto a farlo la regione. In effetti — mi allontano qui, per un momento, dall'oggetto della discussione — qual è stata la realtà? Che per la prima volta l'emigrante ha avuto la possibilità di tornare in patria con una certa tranquillità economica.

D'altra parte, quando sento muovere queste critiche, io che ho avuto la ventura di partecipare alla campagna elettorale per la regione sarda rammento sempre la questione del famoso « piano di rinascita ». L'opposizione accusava la giunta regionale di non aver saputo attuare il famoso « piano di rinascita » approvato dal Parlamento nel 1961, dando invece ragione ai comuni i quali pretendevano tutti una quota degli appositi fondi messi a disposizione dal Parlamento italiano. A questa stregua, la migliore cosa sarebbe stata che la giunta regionale prendesse i 400 miliardi e li dividesse per un milione 200 mila sardi.

Tutto questo, naturalmente, veniva detto con un falso scopo, il che è inammissibile per una opposizione quale deve essere intesa in un paese democratico.

Ma vi è un altro motivo che giustifica l'eliminazione della facoltà di opzione. Noi sappiamo per nostra esperienza come la fase delle elezioni sia preceduta da una antivigilia elettorale, che si conclude con la presentazione delle liste, e da una vigilia elettorale costituita dai comizi. Ora, la votazione non può non essere che la fase sintetica e conclusiva di questo travaglio elettorale: pertanto all'emigrante che arriva all'ultimo momento, magari la domenica mattina, per portare solo il suo voto, non è possibile inserirsi in maniera positiva.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ho portato un contributo di competenza né di esperienza; non ho voluto farlo perché altri colleghi certamente lo hanno fatto in maniera veramente completa. Ricordo a me stesso, e vorrei ricordarlo all'onorevole sottosegretario, che il 17 marzo prossimo (siamo in tema di modifica di una legge che riguarda soprattutto i comuni) si compie il primo arco di venti anni dal tempo delle prime elezioni democratiche. Io vorrei portare una parola di incoraggiamento al Governo, che in questo settore ha cercato sempre di rispettare e di sintetizzare la volontà di tutti i gruppi, portando il nostro paese fra quelli ritenuti i più democratici del mondo; vorrei dire ai giovani e ai lavoratori italiani che il Parla-

mento guarda ad essi come agli artefici insostituibili dell'accrescimento e del rafforzamento delle istituzioni democratiche nel nostro paese.

Quando venti anni or sono noi giovani, reduci, lavoratori, fummo chiamati alla prima consultazione elettorale democratica, avevamo un paese in rovina. A chi dice che nulla è stato fatto per i giovani e che le loro istanze sono state misconosciute rispondo con il desiderio che questi giovani prendano oggi in mano il nostro paese, ai vari livelli (comunale, provinciale e nazionale), dopo che molta strada è stata compiuta da venti anni a questa parte.

Credo che questo sia il ragionamento più valido e che possa valere come sprone a questi nostri giovani perché abbiano fiducia in uno Stato il cui governo fino ad oggi ha saputo sintetizzare questa volontà di crescita negli ideali di libertà e di giustizia, questa volontà di difesa della nostra Costituzione, che non è stata soltanto posta a difesa d'una parte del nostro popolo, ma a difesa di tutto il nostro popolo, e credo soprattutto delle istanze dei giovani, di tutti i lavoratori del nostro paese. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge — bisogna riconoscerlo — si presenta in maniera molto tranquilla, molto abile, direi in maniera serena, quasi a denunciare un suo carattere prevalentemente tecnico. Da qualche gruppo, infatti, è stato interpretato così. Per la verità, a noi non sembra vero: ci sembra, invece, che questo disegno di legge fondi le due principali innovazioni che contiene su motivi di carattere squisitamente politico, o quanto meno che le conseguenze di tali innovazioni siano da ricercare, senza dubbio, in motivi di carattere politico. Non mi limiterò pertanto a denunciare le nostre perplessità sul piano tecnico (il gruppo si riserva, del resto, di farlo in sede di emendamenti), preferendo enunciare, sia pure brevemente, alcune considerazioni di carattere politico. La cosa fondamentale, onorevoli colleghi, mi sembra questa: esaminare i motivi, quali essi vengono presentati sia dal Governo sia dalla relazione della Commissione, addotti a sostegno delle due principali innovazioni, cioè la revisione semestrale (non più annuale) delle liste elettorali e l'abolizione della facoltà di opzione.

Sono queste le novità fondamentali. Il resto si può dire che ne sia la conseguenza, ed anche la conseguenza logica e naturale.

Che cosa si dice in quei documenti circa la prima innovazione? La relazione della Commissione — che, del resto, riproduce praticamente quella del Governo — per giustificarla dice che, in base alla legge generale, « la revisione delle liste elettorali avviene annualmente e entro il 30 aprile di ogni anno. Con questo sistema, al 1° maggio di ciascun anno le liste elettorali sono perfettamente aggiornate e, nell'ipotesi che le elezioni abbiano a svolgersi ai primi del mese di maggio, com'era evidentemente nelle previsioni del legislatore, consentono l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini maggiorenni », ecc.

La seconda innovazione riguarda l'abolizione della facoltà di opzione. A questo proposito, si dice in primo luogo che bisogna abolire tale facoltà perché è superata; e testualmente la relazione dice che venne introdotta nella legge del 1947 soprattutto « per agevolare gli elettori che, in conseguenza degli eventi bellici, erano costretti a risiedere in un comune diverso da quello nel quale svolgevano la loro attività ».

La seconda considerazione (sulla quale ci soffermeremo) a proposito dell'opzione è la seguente: si dice che bisogna abolirla perché, fra l'altro, non ha più motivo di esistere in quanto gli elettori che si sono avvalsi di essa alla data del 1° maggio 1964 sono appena lo 0,48 per cento dell'intero corpo elettorale.

Mi consentirete di dire che da questi soli motivi addotti dal Governo e dalla Commissione a sostegno di queste due innovazioni non può non scaturire una serie di considerazioni molto amare che si inquadrano perfettamente nella crisi del sistema: una crisi che per l'ennesima volta appare e si denuncia attraverso il presente disegno di legge apparentemente così sereno e tranquillo, tale da sembrare quasi strumento tecnico e non politico.

Qual è l'amara considerazione? È questa: che il legislatore del 1947 era un legislatore veramente molto ingenuo; era un legislatore che vedeva la vita politica italiana, il sistema democratico e partitocratico italiano forse in una maniera rosea. Certo era un legislatore che viveva nelle nuvole, perché prevedeva (come si dice apertamente nella relazione), persino una regolarità di scadenze elettorali, e addirittura di più: nella regolarità delle scadenze legittime, il mese elettorale d'Italia, il maggio, il maggio elettorale ita-

liano. Prevedeva cioè, questo ingenuo legislatore, una armonia nello svolgimento delle consultazioni elettorali in Italia.

Era veramente ingenuo! E bisogna amaramente constatare che le cose sono andate in maniera del tutto diversa: la regolarità non c'è stata, neppure le scadenze legittime (voi lo sapete meglio di me) in questi anni sono state sempre rispettate, anzi prevalentemente non sono state rispettate; il maggio elettorale d'Italia poi è caduto completamente: ormai è l'autunno che prevale, e comunque in Italia tutti i mesi sono buoni e tutti gli anni sono buoni per le consultazioni elettorali. In Italia si vota sempre.

Qualcuno potrebbe dire: meglio votare tanto! No, egregi colleghi: la verità è che se in Italia si è costretti a votare sempre, ogni anno, ogni stagione, vuol dire che il sistema è fallito, vuol dire che il sistema ha denunciato le proprie carenze, vuol dire che le amministrazioni locali sono affette da cronica inefficienza, vuol dire che c'è necessità di queste consultazioni. Perché? Perché ad un certo punto i partiti non si mettono d'accordo e una determinata amministrazione cade solo sul disaccordo dei partiti, per cui si è costretti a ripetere le elezioni, a ricorrere alle elezioni suppletive. E allora ecco il caos elettorale italiano, ecco l'Italia che ad ogni stagione deve votare e che regolarmente ad ogni stagione, di fronte a nuove campagne elettorali, prepara la legge o la modifica della legge.

Legge elettorale su misura, si potrebbe dire. Basti pensare che l'ordinamento elettorale italiano presenta differenza nel sistema di votazione non dico tra Stato e regione, ma addirittura fra regione e regione. E basti la considerazione fondamentale su problemi grossi, non problemi modesti o tecnici: per esempio, quello delle cause di incompatibilità e delle condizioni di eleggibilità! Difatti, diverse sono le formule legislative fra regione e regione. E non mi si dica che la materia è di competenza della regione. No, perché la prima legge elettorale della regione l'ha creata il Parlamento nazionale, e quel Parlamento nazionale non ha mai avuto in materia elettorale un quadro organico, non ha mai mantenuto un principio, ma li ha sempre modificati di volta in volta. Sistema sbagliato, dunque, e necessità, ora, di adeguarsi all'errore. Se le consultazioni elettorali si fossero sempre svolte regolarmente, come era nei voti dell'ingenuo legislatore del 1947, non si sarebbe sentita la necessità di questa innovazione. Ma ora se non si dovesse tentare di ovviare agli inconvenienti de-

nunciati, persisteremmo, dato il caos del sistema, nella grave violazione dell'articolo 48 della Costituzione.

Per quanto riguarda la facoltà d'opzione, io non sono d'accordo con chi ha brillantemente e tranquillamente sostenuto l'opportunità di abolirla. Può darsi che l'abolizione sia necessaria, comunque costerà certamente cara al popolo italiano. Il mio gruppo esprimerà in proposito il proprio atteggiamento definitivo dopo aver sentito tutti i gruppi e aver preso visione degli emendamenti. Comunque, anche se il principio dell'abolizione fosse giusto (e non lo credo), non sembrano giusti i motivi che vengono adottati. Si dice nella relazione che « tale facoltà venne introdotta nella legge del 1947 per agevolare gli elettori che, in conseguenza degli eventi bellici, erano costretti a risiedere in un comune diverso da quello nel quale svolgevano la loro attività ». Ebbene, anche se oggi non si può parlare di eventi bellici, il fenomeno dell'emigrazione interna è una realtà innegabile e non facilmente superabile, data la situazione economica e sociale italiana che costringe a questa triste necessità.

In secondo luogo, si dice nella relazione che la facoltà di opzione non ha più motivo di essere « anche perché gli elettori che si sono avvalsi di essa alla data del 1° maggio 1964 sono appena lo 0,48 per cento dell'intero corpo elettorale ».

Io mi domando se questa affermazione debba essere presa sul serio. Salvate almeno, colleghi della maggioranza, le forme della democrazia! Voi dite in sostanza: siccome di questo diritto si avvale una piccola minoranza (lo 0,48 per cento), eliminiamo il diritto stesso. Ebbene, voi che credete nella democrazia mi darette atto che lo Stato deve garantire i diritti e soprattutto l'esercizio dei diritti a tutti i suoi cittadini, non soltanto a una maggioranza. Se così non fosse, dove andrebbero a finire le minoranze? Guai ad instaurare un principio come quello che emerge dalle relazioni governativa e della Commissione! D'altro canto, certe affermazioni non possono essere sfuggite dalla penna di nessuno. Questa è un'affermazione molto grave che noi denunziamo e soprattutto respingiamo, perché il diritto, se è un diritto (e voi, colleghi della maggioranza, riconoscete che è un diritto, pur rilevando che di esso si avvalgono pochi cittadini), deve essere garantito.

Se questi soli che ho ricordato fossero i motivi in base ai quali Governo e maggioranza propongono l'abolizione del diritto di opzione, allora bisognerebbe giungere alla conclusione

che il diritto di opzione deve restare perché questi motivi non sono validi e, mi sia consentito dirlo, non sono seri.

Un motivo tuttavia vi è ed è espressamente indicato nella relazione alla proposta di legge Mattarelli: si vuole sopprimere il diritto di opzione perché esso « favorirebbe le manovre elettorali di singoli gruppi politici mediante calcolati spostamenti di elettori da un comune ad un altro ». Questo è il vero motivo che sta alla base dell'attuale disegno di legge, anche se il Governo non ha avuto il coraggio di dichiararlo apertamente e pur se lo stesso abilissimo relatore onorevole Di Primio si è ben guardato dal metterlo in evidenza. Questa innegabile realtà è d'altronde emersa anche dalla discussione svoltasi in Commissione.

Se così stanno le cose, mi sia consentito trarne altre amare considerazioni sul piano della crisi del sistema, di fronte alla constatazione che in venti anni di democrazia i partiti politici hanno strumentalizzato con questi spostamenti le campagne elettorali.

Ora si vuol correre ai ripari, ma io ritengo, onorevole ministro, che il rimedio non sia sufficiente. Con questo non intendo affermare pregiudizialmente che l'abolizione del diritto di opzione non sia opportuna; forse con taluni emendamenti si potrebbero eliminare gli inconvenienti da varie parti lamentati. Si deve tuttavia dare atto che, legando indissolubilmente l'esercizio del diritto di voto alla residenza, rimane pur sempre possibile, almeno in linea teorica, il trasferimento fittizio e occasionale a fini elettorali. Si osserverà che in questo caso il trasferimento fittizio sarà reso molto più difficile; d'accordo, ma è pur sempre possibile.

Vi è un aspetto ancora più grave da tenere presente. Eliminando il diritto di opzione si viene indubbiamente ad instaurare un regime elettorale non rispondente alla realtà delle cose e all'effettiva situazione economica e sociale del nostro paese.

Non vi è ancora accordo su quello che noi riteniamo sia il punto centrale di questo disegno di legge; sul fatto cioè se sia più giusto che il cittadino eserciti se non l'unico certo il più importante diritto di cui gode, quello di voto, nel luogo dove formalmente risiede attraverso un'iscrizione anagrafica o se non sia viceversa più giusto che lo eserciti nel luogo dove opera, dove vive, dove incide sulla vita politica ed economica della collettività, dove porta la propria esperienza, la propria capacità, la propria fatica quotidiana, insomma dove si inserisce nella realtà nazionale. E come si inserisce il cittadino in questa

realtà? Evidentemente attraverso il lavoro, soprattutto in una Repubblica che si proclama « fondata sul lavoro ». È inconcepibile che una siffatta Repubblica sorvoli con tanta disinvoltura sulla realtà di un cittadino che lavora, ossia vive ed opera, in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza anagrafica.

Occorre dunque chiarire questo punto, se sia più giusto che il cittadino eserciti il diritto di voto in una comunità dalla quale è sostanzialmente avulso e con la quale ha soltanto rapporti sporadici, oppure nella comunità della quale è economicamente, politicamente e socialmente elemento attivo, in cui liberamente opera e dove esprime la propria personalità, e porta il frutto della propria fatica alla società nazionale e locale.

Risolto questo fondamentale problema, tutto il resto viene da sé. Noi propendiamo per la seconda soluzione. Riteniamo che sia più giusta perché riveste maggior significato che il cittadino eserciti il suo diritto di voto là dove vive ed opera, incidendo nella vita politica ed economica della comunità; e non là dove, magari per motivi romantico-sentimentali o a volte anche per motivi fiscali, ha mantenuto la propria residenza, come accade spesso in piccoli comuni limitrofi alle grandi città dove fittiziamente molti privati cittadini trasferiscono le loro residenze. Voi vorreste legare a quel comune in cui fittiziamente il cittadino trasferisce la sua residenza, anche il diritto dell'esercizio di voto? No, il cittadino deve votare dove vive, dove effettivamente opera, dove manifesta la propria concreta presenza nella collettività nazionale e nella comunità locale.

Noi riteniamo perciò che sia più rispondente ad una esigenza reale mantenere il diritto di opzione. Non possiamo però disconoscere che esiste l'intrigo dei partiti, la manovra dei partiti da cui bisogna difendere il cittadino. Sarà necessario perciò difendere il cittadino dalle manovre elettorali dei vari gruppi politici.

A noi interessava denunciare l'aspetto negativo della soluzione che si propone, aspetto che è prevalente; non vogliamo ignorare però l'aspetto positivo: legando il diritto di voto alla residenza, si rende in un certo senso più difficili quelle manovre e quegli intrighi dei gruppi politici che durano da vent'anni, come si legge nella onesta e chiara relazione alla proposta di legge dell'onorevole Mattarelli. Ecco perché il nostro gruppo non ha ancora deciso il suo atteggiamento definitivo. Si devono tener presenti inoltre le conseguenze

negative sull'elettorato passivo dell'abolizione del diritto d'opzione. È una realtà che in Italia, e forse anche in altri paesi, moltissimi comuni, soprattutto piccoli, legano la loro vita, a volte la loro fortuna, il loro benessere, quindi la fonte di lavoro e la ricchezza, al prestigio personale di un personaggio autorevole dell'arte, della scienza o della politica, che ha soltanto dei legami sentimentali o soltanto una residenza formale in questi comuni, ma vive e risiede altrove.

Qual è dunque la conseguenza negativa? Quando avrete abolito il diritto di opzione e avrete quindi costretto quel cittadino al trasferimento della propria residenza là dove effettivamente vive (la residenza cioè torna a coincidere con il domicilio), avrete pregiudicato notevolmente la vita di quella piccola comunità locale. Anche questo aspetto va tenuto presente se si vuole considerare tutto il problema, che ci si presenta sotto la forma tranquilla della proposta di uno strumento tecnico che, quanto meno, non è soltanto tale.

Un'ultima considerazione. Mi sembra che il disegno di legge al nostro esame non contenga la garanzia del principio secondo il quale ogni cittadino ha il diritto di esercitare il proprio voto una volta sola, naturalmente tra una competizione politica o amministrativa e l'altra.

Dove trovate questa garanzia? In realtà, un cittadino che trasferisca formalmente e regolarmente la propria residenza una, due, tre volte, potrebbe trovarsi nella eventualità di votare più volte, il che costituirebbe una violazione macroscopica del principio costituzionale. Si tratta di un cittadino che nello stesso intervallo di tempo sposta questa sua forza politica, esercita questo potere per più di una volta. È una situazione fittizia, che potrebbe avere serie ripercussioni.

Nel caso di un cittadino che abbia esercitato il suo diritto di voto in un comune e poi si trasferisca in un altro dove, per avventura, si voterà di lì a poco, come vi garantisce che egli non possa esercitare il diritto di voto più volte? Ma quando voi direte a quel cittadino: tu non puoi più esercitare il diritto di voto, esso potrebbe anche risponderti: ma ora io vivo ed opero in questo comune, e ho diritto a partecipare alla vita politica ed amministrativa di questa comunità.

Non è un problema da poco: eppure il disegno di legge in esame non ce ne dice niente, non ci garantisce su questo intangibile principio che può essere detto « dell'eguaglianza del voto », comunque dell'eguaglianza

za dei cittadini di fronte all'esercizio del diritto di voto.

In base a queste gravi perplessità, il mio gruppo seguirà lo svolgimento ulteriore della discussione, riservandosi di assumere un atteggiamento definitivo in una dichiarazione di voto e con la eventuale presentazione di una serie di emendamenti. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pagliarani. Ne ha facoltà.

PAGLIARANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è già stato fatto osservare, tra l'altro, dal nostro gruppo, che questo disegno di legge è in ritardo sia rispetto alle nostre richieste da tempo e più volte avanzate, sia soprattutto in rapporto alle esigenze che la realtà democratica del paese impone; ritardo che nemmeno gli aspetti positivi del disegno di legge possono cancellare.

Al ritardo con cui si è giunti a sanare una palese ingiustizia protrattasi per anni nei confronti di cittadini italiani, che sono stati privati del diritto di voto pur avendo tutti i requisiti per esercitarlo, deve essere aggiunto infatti — ed è questa la prima considerazione di carattere generale — che ancora una volta ci troviamo a discutere un provvedimento che affronta parzialmente il più vasto problema della regolamentazione legislativa dell'elettorato attivo, quando invece vi è la necessità di una riforma che affronti in maniera piena, completa, il problema di un adeguamento alla realtà attuale degli organi cui sono demandati i vari adempimenti e degli istituti e delle procedure in atto.

Non è qui il caso di diffondersi sulla questione, per cui farò soltanto un riferimento che valga a dimostrare la realtà di questa esigenza.

La vigente legislazione sull'elettorato attivo, per esempio, contempla quattro organi fondamentali cui sono demandati gli adempimenti necessari per conseguire lo scopo che la legge elettorale persegue: il sindaco, la commissione elettorale comunale, la commissione elettorale mandamentale, la giunta municipale. Prendiamo in considerazione uno solo di questi organi, la commissione elettorale comunale.

Questa commissione è un istituto di antica origine. Abolita con il testo unico delle leggi elettorali politiche 2 settembre 1928, n. 1993, e ripristinata con l'articolo 12 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, costituiva e co-

stituisce tuttora (o dovrebbe costituire) uno dei cardini, o comunque uno dei punti più notevoli del sistema della legge. Ebbene, nella pratica, alla prova dei fatti, assolve alla funzione per cui è stata voluta dal legislatore, quando si è ridotta molto spesso (e in modo particolare nei grandi comuni) a sanzionare, sotto il profilo formale, l'operato del sindaco e degli uffici comunali, di cui assume la responsabilità sulla base fiduciaria, dato che rimane praticamente impossibile, specie nei grandi comuni, fare un rigoroso controllo? È un interrogativo cui occorre dare una risposta.

Si tratta di vedere come intervenire e quali modifiche apportare perché detta commissione (che è uno dei cardini del sistema) possa rispondere allo scopo per cui è stata istituita.

È un problema di fondo, di sostanza da risolvere, che occorre affrontare nel quadro più generale, come dicevo all'inizio, di una riforma che abbracci l'intero settore delle procedure, dove la complessità del sistema va a scapito della funzionalità e dell'economia del lavoro.

Due considerazioni soltanto, da sole, possono rappresentare questa esigenza di riforma non soltanto parziale con modifiche di volta in volta apportate in una costruzione vecchia e sorpassata che va rifatta dalle fondamenta. È questo un modo di procedere disorganico che noi criticiamo, un modo di procedere alla giornata, di volta in volta quando i problemi prendono alla gola, che noi denunciavamo perché esso sottintende la mancanza di una volontà politica intesa a rinnovare in senso democratico, anche per questo aspetto, la vita civile del paese.

Ed anche quando, sotto la spinta delle cose, si è costretti a rivedere e a correggere « anomalie », come direbbe il relatore, che appaiono macroscopiche, si ricorre a provvedimenti che, almeno per l'aspetto sul quale intendo intrattenermi, non modificano in meglio ma confermano quando non tendono a peggiorare la situazione in atto.

Valgano alcune considerazioni sulle modifiche apportate con il disegno di legge governativo alla composizione delle commissioni elettorali comunali e mandamentali: modifiche, si dice, di carattere tecnico, ma che fanno della tecnica di chi nella sostanza tende a mantenere ferma una linea.

Prendiamo, anche qui, un esempio: l'articolo 12 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che riguarda la composizione e il funzionamento della commissione elettorale comunale che qui stiamo esaminando. Si è modificato

il sistema di votazione per l'elezione dei commissari, si è reso esplicito, ad evitare contestazioni e controversie, che il sindaco, presidente, sia anche membro componente della commissione stessa. Tutti i cambiamenti, oltre ai quali altri ne abbiamo proposti per migliorare il funzionamento della commissione stessa, sono stati approvati (dato che si poneva mano alla elaborazione della legge) in modo da rendere oltre che più snello il meccanismo, più rispondente il fine democratico a quel meccanismo che tale democrazia deve garantire. Ma con il pretesto di chiarire e di semplificare, sono stati ribaditi poi gli indirizzi conservatori della legge vigente. Nel comma settimo dell'articolo in questione si dice che la commissione è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito, o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano.

E fin qui siamo nell'ambito di una chiarificazione che si imponeva, date le controversie cui la norma ha dato luogo. Però subito dopo è detto che se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del governo, la commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato ad esercitare dette funzioni. Io mi domando: perché mai il commissario prefettizio? È proprio questo che noi contestiamo. La commissione elettorale comunale nella intenzione del legislatore voleva e vuole essere uno strumento di controllo e di garanzia democratica per il cittadino. Dunque, il sindaco è presidente della commissione in quanto rappresentante eletto dalla cittadinanza e come tale offre questa garanzia di controllo e di democraticità a tutte le operazioni che gli sono sottoposte e a tutti gli adempimenti che competono alla commissione elettorale comunale. Tant'è che la legge n. 1058 che stiamo per modificare non prevedeva casi di sostituzione perché avrebbe dovuto essere pacifico che se il sindaco fosse stato impedito a presiedere per un qualsiasi motivo, egli stesso avrebbe dovuto delegare il sostituto.

Si dirà che il silenzio della legge ha dato luogo a una serie di contestazioni, per cui si imponeva un chiarimento; però non è detto che si debba approfittare del silenzio della legge per chiarire in peggio! Non è detto che l'unica strada sia quella del commissario prefettizio! Soprattutto se si tiene conto, come dicevo, dello spirito nel quale il legislatore ha voluto le commissioni elettorali comunali e degli scopi che questa commissione deve assolvere. Del resto, nella commissione

elettorale mandamentale, il magistrato presidente è forse lì in funzione di ufficiale di governo? È vero che in quella commissione il governo è rappresentato dal membro di nomina prefettizia, mentre nella commissione elettorale comunale non ci sarebbe: ma tutto fa pensare che si sia cercato il motivo per infilare l'occhio vigile del governo anche là dove non dovrebbe, non potrebbe — a nostro parere — entrare.

Quindi non si tratta di un problema tecnico, di un problema di funzionalità: è un problema politico, un problema di scelta politica. Il fatto è che non ci si può abituare nemmeno al pensiero che vi possa essere una soluzione diversa dal commissario prefettizio o dal rappresentante del prefetto. Nemmeno per errore! Se errori e anomalie vi sono, anche nel disegno di legge governativo, sono errori e anomalie che si muovono tutti in una stessa direzione: guarda caso, in una direzione antidemocratica o quanto meno in una direzione che tende a conservare l'attuale stato di cose. D'altra parte, di questa tendenza conservatrice abbiamo una riprova in una « perla » che lo stesso relatore di maggioranza non ha potuto non vedere. Il disegno di legge prevede che la commissione comunale possa riunirsi in seconda istanza; su questo non concordiamo e ne diremo i motivi in sede di emendamenti. Ma prevede che, quando essa è presieduta dal sindaco, perché sia valida, occorre la presenza di almeno due membri, mentre, quando è presieduta dal commissario prefettizio — nel caso che il consiglio comunale sia sciolto o venga sciolto per una ragione qualsiasi — la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Quindi, basta che ci sia il commissario. Ciò vuol dire che il commissario vale tre, il sindaco vale uno. Almeno agli effetti della validità della riunione. Anche qui, nemmeno per errore si è fatto il contrario. A questo proposito, il relatore afferma che tale diversa regolamentazione — nel caso che la commissione sia presieduta dal sindaco o dal commissario prefettizio — è giuridicamente illogica e merita di essere eliminata.

A mio avviso, onorevole relatore, non si tratta di una illogicità giuridica soltanto, ma soprattutto e prima di tutto si tratta di una illogicità che è politica, si tratta di una illogicità contro la democrazia. Che non si tratti di una illogicità o di una anomalia o di un *lapsus* — come sembra trapelare da quanto il relatore afferma — lo dimostra il fatto che di queste anomalie ne troviamo nell'articolo 12 e negli articoli che seguono, nell'articolo 16

per esempio. Si prenda in considerazione la composizione della commissione elettorale mandamentale. Anche qui, mentre ci si dimentica di garantire la rappresentanza della minoranza — anche questa è una anomalia, guarda caso — non ci si dimentica dei rappresentanti del prefetto.

Si tratta di modificare una legge. Non diciamo di eliminare con questa legge l'istituto prefettizio, ma almeno leviamo i rappresentanti del prefetto là dove è possibile levarli, là, dove, a nostro avviso, non hanno una funzione da compiere! Ma no, gli uomini di fiducia del prefetto ci devono essere! E che trattasi di uomini di fiducia lo attesta il fatto che nelle commissioni mandamentali, che non siano quelle del capoluogo di provincia, il prefetto può scegliere i commissari anche tra i funzionari a riposo.

Tutto questo, onorevoli colleghi, signor ministro, non avviene a caso; non sono anomalie né discordanze, ma direi che è un'assonanza su un motivo dominante, che è quello dell'indirizzo che non si vuol cambiare, di un indirizzo conservatore e antidemocratico che si vuol mantenere.

D'altra parte, la stessa richiesta, sempre all'articolo 16, del titolo di studio di scuola media superiore per i componenti della commissione elettorale mandamentale si muove in senso restrittivo anche rispetto alla stessa legge attuale.

Abbiamo fatto queste considerazioni per mettere in rilievo prima di tutto l'esigenza che il problema della regolamentazione legislativa dell'elettorato attivo e anche passivo venga affrontato in maniera organica e completa secondo una linea di sviluppo democratico, e per chiedere un impegno della maggioranza in questo senso e secondo questi orientamenti; in secondo luogo, perché, sulla base di questo nuovo indirizzo democratico, occorre operare concretamente affinché anche i « meccanismi » e quanto attiene alla parte tecnico-burocratica ed amministrativa siano tali da garantire il fine che con la legge si intende perseguire.

Il collega Carra nel suo intervento ha detto tra l'altro che noi avversiamo il disegno di legge « perché governativo »; un altro collega di parte democristiana proprio pochi minuti fa ha affermato che noi avremmo il veleno nella coda. Si tratta di intendersi: se per governativo si intende un disegno di legge fatto dal Governo per il Governo, cioè fatto su misura dalla maggioranza per la maggioranza, evidentemente noi non lo possiamo accettare, perché la legge deve servire,

non al Governo e alla maggioranza, ma al paese; deve essere fatta su misura delle esigenze di uno sviluppo democratico del paese, di una garanzia dei diritti democratici di tutti i cittadini.

Ma noi siamo pronti — e l'abbiamo già detto — a sostenere tutto ciò che si muove in senso democratico, tutto ciò che riteniamo positivo. Non abbiamo una posizione preconcepita, né il veleno nella coda. Il collega del mio gruppo che è intervenuto giorni fa, ha affermato — ed io lo confermo — che siamo favorevoli alle innovazioni politiche di fondo apportate, soprattutto dopo lo scioglimento della riserva sulla questione delle opzioni e dopo l'impegno assunto dal Governo e dalla maggioranza in proposito, ma che ci opporremo alle deformazioni burocratiche e antidemocratiche di struttura, e a seguito dell'esito delle nostre proposte determineremo il nostro orientamento per il voto conclusivo.

Per questo abbiamo presentato una serie di emendamenti che tendono a correggere quelle che il relatore definisce « anomalie », ma che a nostro avviso sono l'espressione concreta di una linea che non si intende modificare. Noi ci auguriamo che vengano accolti. Avremo così la prova che il disegno di legge non è stato fatto per il Governo, ma per il paese, per tutti i cittadini italiani; avremo soprattutto la prova della volontà politica della maggioranza di muoversi — con questa legge che stiamo per varare e con quelle che dovranno essere varate per dare finalmente al paese una legge elettorale organica e completa — sulla linea di un reale rinnovamento democratico del paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Dagnino. Ne ha facoltà.

DAGNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che impegna la nostra Assemblea, sarà ricordata nella storia delle nostre istituzioni democratiche come una delle tappe più importanti attraverso le quali il Parlamento ha e avrà vieppiù perfezionato le norme e gli istituti del vivere democratico del popolo italiano.

Il disegno di legge in esame, oltre che rappresentare una delle fasi dello sviluppo naturale della legislazione democratica elettorale italiana dal primo costituirsi dello Stato ai nostri giorni, vuol fornire oggi l'autorità della legge ad esigenze che la coscienza popolare ha evidenziato in questi ultimi tempi e che il Governo, sensibile interprete, non

potrebbe non sottoporre al vaglio del legislatore.

Non sarà superfluo ricordare le tappe fondamentali attraverso le quali la legislazione elettorale italiana, in armonia con le varie condizioni della comunità nazionale, è pervenuta alle attuali forme ed alla necessità delle proposte modifiche.

La legge del 17 marzo 1848 può essere considerata quella sulla quale faticosamente si sarebbe poi venuto sviluppando l'ordinamento elettorale italiano. Tale legge, per quanto dai suoi fautori venisse definita come improntata a principi oltremodo liberali « per la larghezza delle basi sulle quali veniva costituito il corpo elettorale e per la estensione della parte fatta alle capacità intellettuali », in verità, per le condizioni in cui versava la collettività nazionale, permise l'esercizio del diritto di voto soltanto al 2 per cento dei cittadini, così che quasi immediato fu l'inizio di dure vicende parlamentari per l'allargamento del suffragio.

Fu necessario attendere il 1859 perché il Parlamento approvasse la legge n. 3778 del 20 novembre, a mezzo della quale venivano introdotti criteri di maggiore larghezza per la iscrizione nelle liste elettorali.

Per molti anni, e fino al 21 gennaio 1882, nel Parlamento e nel paese si svilupparono molteplici i tentativi di avviare la legislazione elettorale italiana verso il suffragio universale.

Mentre in Parlamento i vari progetti di legge per la estensione del suffragio elettorale non riuscivano ad ottenere il voto delle Assemblee legislative — in verità più per le ricorrenti crisi ministeriali che per una effettiva posizione negativa degli schieramenti politici — nel paese si susseguivano le manifestazioni a favore del suffragio universale.

Una maggiore coscienza dello Stato e della vita politica andava infatti permeando strati sempre più ampi di cittadini e poneva le basi reali perché la modifica dei principi dell'elettorato venisse attuata in armonia con il progredire generale della collettività statale.

La riforma introdotta dalla legge del 22 gennaio 1882, n. 593, costituì realmente un decisivo passo verso il suffragio universale i cui principi venivano, dalla stessa legge, implicitamente accolti. Gli elettori iscritti nelle liste passarono, infatti, da 621.886 (pari al 2,2 per cento degli abitanti) a 4.017.829 (pari al 6,9 per cento degli abitanti). E se la legge non ebbe una più vasta applicazione, la causa era da rinvenirsi nella carenza, in larghissimi strati della popolazione, di quel

grado minimo di istruzione che la legge rendeva obbligatorio.

Ai rinnovati sforzi per rendere, in concreto, più esteso il suffragio elettorale si accoppiavano, intanto, i tentativi per riconoscere alle donne il diritto al voto.

Le istanze in tal senso sottoposte all'attenzione del Parlamento non facevano che rispecchiare stati d'animo ormai largamente diffusi nella pubblica opinione. La donna italiana, soprattutto quella appartenente ai ceti più colti ed evoluti, assumeva sempre più coscienza della sua essenziale funzione non solo nell'ambito familiare ma anche in seno alla società dalla quale si sentiva ingiustamente esclusa.

I tentativi di inserirsi nella vita politica furono, pertanto, sempre più frequenti.

Ma la legge del 1882, dovette regolare i principi dell'elettorato sino al 30 giugno 1912 allorché il Parlamento, pur giudicando ancora prematura la soluzione del dibattuto problema del riconoscimento del diritto di voto alle donne, estese l'elettorato a tutti i cittadini aventi almeno 30 anni di età e a quei ventunenni che, benché analfabeti, si trovasero in possesso di determinati titoli di capacità e di censo nonché a coloro che avessero prestato servizio militare.

L'entrata in vigore della cennata legge provocò l'iscrizione nelle liste elettorali di ben 5.205.000 nuovi elettori, con un aumento del 251 per cento.

La legislazione che precedette il periodo del fascismo può considerarsi conclusa con la estensione dell'elettorato « a tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste ».

Il testo unico n. 1945 del 2 settembre 1919, che coordinò le varie disposizioni legislative in materia, costituì, invece, l'ultimo testo della legislazione elettorale prefascista.

Tale testo, come è noto, è stato successivamente richiamato in vigore allorché, dopo l'amara esperienza totalitaria, l'Italia è ritornata ai suoi ordinamenti democratici, in libertà e giustizia.

L'esperienza bellica e, vieppiù, la ventennale mortificazione della libera esplicazione del pensiero politico, avevano intanto sviluppato in ogni strato sociale, senza distinzione di sesso, una coscienza politica che aveva fatto assumere posizioni di prima linea nelle vicende nazionali ad uomini e donne appartenenti ai più diversi ceti sociali, per l'affermazione di principi e valori che, suggellati

con il sangue di molti martiri del nostro secondo risorgimento, furono successivamente consacrati nel testo costituzionale.

Il 1° febbraio 1945 le donne ottenevano il riconoscimento del loro diritto al voto.

L'articolo 48 della Costituzione, in armonia con le esigenze scaturite dai grandi fatti politici che si erano compiuti ed all'acquisita ricchezza spirituale del popolo italiano nonché alla coscienza dello Stato e della vita pubblica, mostrata da tutti i ceti sociali, ha solennemente attribuito il diritto di voto a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Con la legge 7 ottobre 1947, n. 1058 il legislatore ordinario venne chiamato a predisporre non soltanto le norme tecniche che permettessero al cittadino elettore di veder riconosciuto, in concreto, il suo diritto, ma, altresì, le norme di attuazione per la esclusione da tale diritto di coloro che, conformemente a quanto recita il terzo comma del medesimo articolo 48 della Costituzione, dovessero esserne privati per incapacità civile o per effetto di sentenza penale o per i casi di indegnità morale, la cui indicazione il legislatore costituzionale rimetteva a quello ordinario.

Da qui l'esigenza di prescrivere agli uffici, ai quali veniva demandata la tenuta delle liste elettorali, la effettuazione di complessi accertamenti al fine di vagliare la posizione di ciascun cittadino in sede civile, amministrativa e penale, per riconoscergli o meno il diritto al voto.

Il sistema, che al legislatore del 1947 sembrò rispondente alle particolari esigenze anzidette, ha, per quasi un ventennio, regolato la delicata materia, senza incontrare difficoltà di tale rilievo da indurre il legislatore a nuove modifiche. In tutto questo tempo, infatti, sporadiche sono state le iniziative intese a proporre la riforma.

Non erano, per altro, sfuggiti taluni inconvenienti che l'applicazione della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, aveva appalesato sia sotto il profilo del funzionamento di alcuni organi sia per il non perfetto meccanismo di assegnazione degli elettori alle singole sezioni sia, infine, sotto il profilo dell'adempimento del precetto costituzionale.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, è da notare che il legislatore del 1947 predispose i tempi della revisione annuale delle liste, nella convinzione che i comizi elettorali dovessero normalmente essere indetti nel periodo immediatamente successivo al perfezionamento degli atti della revisione stessa.

L'invalso uso di indire le elezioni nei più diversi periodi dell'anno ha, invece, fatto sì che alcuni cittadini i quali raggiungono la maggiore età nel periodo compreso tra il perfezionamento degli atti della revisione annuale delle liste ed una eventuale consultazione elettorale si trovino ad essere privi, sia pure per poco tempo, della possibilità di esercitare un diritto che la Costituzione loro garantisce all'atto del compimento del ventunesimo anno di età e che la legge ordinaria riconosce, invece, dopo alcuni mesi a causa del particolare sistema di accertamento della posizione elettorale di ciascun cittadino.

La riforma della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, si impone, pertanto, non solo al fine di perfezionare strumenti e procedure ma, soprattutto, perché le proposte modifiche urgono nella coscienza dei giovani che l'esperienza democratica ha reso particolarmente sensibili ai problemi dello Stato, partecipi delle sue vicissitudini, insofferenti delle remore che comprimono le loro possibilità di essere e di sentirsi parte viva e vivificante della comunità nazionale, per la carica di giovinezza, per la freschezza e purezza di ideali che caratterizzano il loro apporto in uno Stato libero e democratico.

Occorre, pertanto, dare attuazione piena e completa al precetto costituzionale.

Il disegno di legge di modifica predisposto dal Governo appare completo, nelle sue linee essenziali, in relazione alle lacune riscontrate.

Le due revisioni semestrali, a mezzo delle quali verranno iscritti nelle liste elettorali tutti coloro che compiranno il ventunesimo anno di età nel semestre successivo al perfezionamento degli atti del procedimento di revisione, appaiono strumento idoneo ad evitare ulteriori violazioni del precetto costituzionale surricordato.

Poiché nelle liste stesse verranno ad essere iscritti non soltanto cittadini elettori ma, altresì, cittadini che diverranno elettori nel corso del semestre, opportuna appare ancora la norma dell'articolo 21 che — sulla scorta di quanto già previsto dalle leggi 4 febbraio 1948, n. 24, e 9 febbraio 1963, n. 26 — stabilisce, nel caso di convocazione dei comizi elettorali, le modalità per il deperimento di coloro che alla data delle elezioni non si trovino nelle condizioni per essere elettori.

I precedenti legislativi, i cui precetti hanno trovato ormai attuazione in diverse consultazioni elettorali, sono garanzia della idoneità dello strumento proposto dal Governo per un regolare e democratico svolgimento

delle elezioni, al riparo da ogni eventuale possibilità di inconvenienti. Ma, d'altronde, la quasi concorde opinione espressa da ogni schieramento sulla sostanza delle esposte modifiche mi esime da ulteriori argomentazioni.

Controversa è, invece, l'opinione dei gruppi politici sulla abolizione delle facoltà di opzione già previste dall'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Possono essere addotte molteplici ragioni *pro* o *contra* l'abolizione delle facoltà di opzione di cui al citato articolo 10 e possono, le une e le altre, essere riconosciute anche non del tutto ingiustificate, ma una ragione sovrasta le altre e nessuna parte politica può, in verità e giustizia, disattenderla: l'istituto delle opzioni si è prestato e si presta tuttora, specie in occasione di elezioni comunali, ad artificiosi spostamenti dei risultati elettorali o ad artificiose preconstituzioni di maggioranze consiliari.

Le possibilità offerte dal citato articolo sono state messe a frutto da numerosi gruppi di elettori i quali — con evidente manifestazione di spiccata disonestà politica — hanno votato a turno, ora in un comune ora in quelli vicini.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, un esempio clamoroso si ebbe l'11 marzo dello scorso anno allorché venne indirizzato anche al Presidente di questa Assemblea un ordine del giorno, votato da tutti i gruppi consiliari rappresentati in seno al consiglio comunale di Bagnacavallo, con il quale quel consesso sollecitava l'abrogazione delle norme sulle opzioni e ribadiva l'intenzione dei gruppi consiliari di non presentarsi alle elezioni ove queste venissero indette nelle condizioni determinate da artificiose immigrazioni in massa di elettori che in quel tempo erano già in atto in quel comune.

Su tale ordine del giorno soltanto il gruppo comunista ritenne utile differenziare il proprio atteggiamento.

Questo è l'esempio più clamoroso, ma in molte parti d'Italia il fenomeno delle opzioni, in vista di una consultazione elettorale, ha raggiunto percentuali elevatissime: Borbona (Rieti) 16 per cento, Zocca (Modena) 32,49 per cento, Formigine (Modena) 20,30 per cento, Gambara (Brescia) 14,3 per cento, Ponte Gardena (Bolzano) 30,4 per cento, Castello d'Argile (Bologna) 17,2 per cento, Pavullo nel Frignano (Modena) 19,2 per cento e si potrebbe continuare ancora a lungo. (*Interruzione del deputato Borsari*).

Si rende, pertanto, necessario moralizzare la vita pubblica, abrogando norme che si pre-

stano a creare discordie tra i cittadini nelle vicende politiche e che, infine, minano alla base i principi democratici sui quali poggia la civile convivenza del popolo italiano.

Comprendiamo e giustifichiamo il rammarico di coloro che, quali *probi cives*, si sono avvalsi delle facoltà loro offerte dalla legge con purezza di intenti, ma non possiamo più oltre permettere che i fautori dell'abuso si avvalgano di legittimi istituti per frodare il popolo nelle sue sovrane determinazioni.

Da ciò l'appoggio incondizionato del mio gruppo politico all'abrogazione proposta dal Governo del suddetto articolo 10 della legge n. 1058.

La discussione degli articoli ci darà modo di apprezzare la cura posta dal Governo per far sì che gli organi investiti di funzioni elettorali non abbiano a soffrire carenze e anomalie capaci di comprometterne il funzionamento e che i procedimenti elettorali siano spediti, snelli e, nel contempo, scrupolosamente legittimi, quali si conviene ad una democrazia ormai evoluta, consolidata nell'animo e nella vita dei cittadini.

Ma, prima di concludere, consentitemi di porre in particolare rilievo le proposte modifiche relative all'articolo 26 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. La norma regola attualmente i trasferimenti di sezione degli elettori, nell'ambito del medesimo comune, rendendoli possibili soltanto in occasione della revisione annuale delle liste elettorali. Tale limitazione è causa di incresciose difficoltà particolarmente in centri urbani di notevole densità demografica. Molti elettori, infatti, allorché procedono al cambio di abitazione, restano iscritti nella sezione di origine fino alla successiva revisione annuale delle liste.

Il trasferimento, invece, a mezzo di revisioni dinamiche, di tali elettori nelle sezioni la cui circoscrizione comprende la rispettiva abitazione, rende possibile evitare gli accennati inconvenienti, agevolando oltremodo l'esercizio del diritto di voto.

Le modifiche proposte dall'articolo 25 del disegno di legge permettono, infatti, a coloro che sono iscritti nelle liste elettorali di ottenere, quasi simultaneamente al trasferimento della propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune, la iscrizione nella sezione elettorale stessa.

Ho detto all'inizio del mio intervento che questa legge sarà considerata una delle tappe fondamentali nella evoluzione della nostra legislazione elettorale democratica: essa, infatti, da una parte attua in maniera piena e completa il dettame costituzionale e dall'altra ac-

coglie alcune delle più genuine istanze dell'animo popolare.

In futuro, la legislazione elettorale progredirà indubbiamente, in armonia con lo sviluppo generale della società italiana e con il suo grado di cultura e di civiltà e troverà forme ed istituti tanto più perfetti quanto più alto sarà il senso dello Stato e della vita pubblica; oggi questa legge rappresenta, nel lungo ed inarrestabile cammino della storia, quella che più di ogni altra avvicina il nostro ordinamento elettorale alle condizioni sociali e politiche del popolo italiano. (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tesauero. Ne ha facoltà.

TESAUERO. Il disegno di legge che giunge all'esame dell'Assemblea ha avuto un unanime riconoscimento, anche da parte dei gruppi di opposizione, in quanto segna un notevole progresso nella legislazione relativa all'elettorato attivo.

Un punto che non può essere sottovalutato è quello del riconoscimento, a tutti coloro i quali raggiungono i 21 anni, dell'effettivo esercizio del diritto elettorale attivo.

Il sistema attualmente in vigore era molto arretrato e dava luogo all'inconveniente — più propriamente all'illegittimità — di non consentire che il diritto riconosciuto dalla Costituzione e dalla legge potesse essere esercitato nel momento in cui sorgeva.

A proposito dell'attuale disegno di legge è stato però affermato che, a parte il progresso segnato da alcune sue norme, sono state proposte innovazioni sulle quali non si può essere d'accordo. Io mi limiterò ad alcune considerazioni per porre in evidenza, invece, la fondatezza delle innovazioni che si propongono.

È stato detto in quest'aula che l'esclusione dal diritto elettorale è illegittima se comminata in conseguenza delle misure di polizia che hanno sostituito le vecchie misure del confino e altri istituti non conformi alla Costituzione. Ebbene, anche gli onorevoli colleghi che hanno sollevato il problema dovranno riconoscere con me che, al momento in cui fu posta in essere la Carta costituzionale, furono tutti d'accordo nel non abolire le sanzioni costituzionali relative all'esclusione dal voto. Anzi, vorrei dire che da parte di tutti vi fu una tendenza decisa a statuire che il diritto dell'elettorato attivo dovesse essere negato dalla legge non solo a coloro che se ne rendessero indegni per le condanne penali riportate, ma anche per le sanzioni di natura costituzionale o ammini-

strativa alle quali fossero legittimamente sottoposti. Di conseguenza, avendo la legislazione italiana attuato la Costituzione eliminando le sanzioni illegittime, non si può emanare una legge sull'elettorato attivo che non preveda l'esclusione dal voto di coloro che fossero sottoposti a determinate sanzioni, comminate da leggi costituzionalmente irreprensibili. Una regolamentazione diversa sarebbe costituzionalmente illegittima.

Il progetto pertanto, lungi dal violare il principio costituzionale fondamentale in materia, ne costituisce una forma di attuazione, perché mai la Costituzione italiana ha voluto abrogare quella che è la massima garanzia della vita costituzionale: eliminare dalla partecipazione alla vita politica coloro che se ne rendano indegni a tal punto da legittimare delle sanzioni costituzionali conformi alla nuova Costituzione.

Un altro punto interessante da sottolineare è l'esclusione del diritto d'opzione. Mi rendo perfettamente conto che la passione di parte può indurre a sostenere questo istituto. È però evidente (come è stato sottolineato dal ministro nella sua pregevole proposta, nonché dal relatore nella sua interessante relazione) che noi ci troviamo di fronte a una esigenza che non può ulteriormente rimanere insoddisfatta. Bisogna sbarrare il passo a tutte quelle forme di abuso del diritto di voto alle quali dà luogo l'opzione. Io credo che anche quanti qui hanno sostenuto ancora l'istituto debbano riconoscere lealmente che esso determina situazioni assolutamente intollerabili.

Un altro punto ancora merita la massima attenzione. Una volta che ci siamo messi sulla strada del progresso (e ne va grande merito al ministro, che lo ha fatto con molta comprensione delle esigenze della vita amministrativa, politica e costituzionale, ma anche con grande semplicità), cerchiamo di migliorare la legislazione vigente su alcuni aspetti formali degni di rilievo. Io vorrei sottoporre alla Commissione, così autorevolmente costituita, al relatore e al ministro alcune considerazioni per qualche emendamento di ordine tecnico-giuridico che forse migliorerebbe la legge senza incidere sui cardini fondamentali di questo meritorio disegno di legge.

In esso emerge la giusta preoccupazione di assicurare ad ogni costo il funzionamento delle commissioni elettorali. Questa preoccupazione deriva dalla consapevolezza della realtà. Vi sono comuni nei quali il funzionamento di tali commissioni è molto faticoso, se non addirittura impossibile. Questo ha portato a qualche proposta sotto un certo aspetto

audace, anche se pienamente giustificata dalle esigenze attuali. Mi riferisco, per esempio, alla proposta di ammettere la possibilità che una commissione possa deliberare solamente se costituita da due componenti. Questo non può più avvenire. In una legge democratica, che disciplina situazioni fondamentali della vita costituzionale e amministrativa, non può concepirsi un collegio che sia costituito da meno di tre componenti. Noi abbiamo una giurisprudenza veramente fuminosa. La magistratura ordinaria e la magistratura amministrativa, tante volte divise fra loro, sono quanto mai concordi sul punto che nessun atto di amministrazione che abbia carattere collegiale può essere posto in essere da un collegio costituito da un numero di membri inferiore. Questo principio è unanimemente condiviso nel campo dottrinale come nel campo politico da coloro che tengono fede ai principi della democrazia. E allora, perché inserire il principio contrario in un disegno di legge che ha tanti meriti sul piano del progresso della nostra legislazione elettorale?

L'articolo 12 del disegno di legge, al nono comma, stabilisce quanto segue: « Per la validità delle riunioni della commissione è richiesto l'intervento della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a due se la commissione è composta da cinque membri... in caso di parità prevale il voto del presidente ». Questa disposizione va opportunamente modificata nel senso che in seconda convocazione la riunione è valida solo se il numero dei presenti non sia inferiore a tre. Altrimenti arriveremo all'assurdo di disapplicare non solo un principio accolto con grande consenso nel campo scientifico, giurisprudenziale e politico, ma di non tener conto dei criteri ai quali, con grande comprensione, l'onorevole ministro ha voluto informare tutti gli articoli di questo disegno di legge, animato dalla costante preoccupazione di assicurare alla minoranza la possibilità di dire la sua parola, di garantire ad ogni costo la validità delle riunioni, di ottenere la partecipazione la più larga possibile di tutti i componenti delle commissioni, di consentire la nomina del commissario solo in caso di necessità.

Nel momento in cui, sia pure per esigenze di cui riconosco la fondatezza, si arriva al punto di stabilire che è valida una riunione anche di due soli membri e che in caso di parità prevale il voto del presidente si viene, in definitiva, a stabilire che un solo componente è in grado di dominare la riunione e quindi di determinare la decisione. In una

situazione del genere sarebbe più opportuno attribuire ogni potere al commissario, destinato a rappresentare tutti, maggioranza e minoranza. Il Governo ha mostrato di rendersi conto di questa necessità quando l'ha espressamente riconosciuta nel penultimo comma dell'articolo 12. Da qualunque punto di vista, pertanto, si esamini la questione prospettata, appare evidente che è opportuno rispettare il principio accolto dalla giurisprudenza e dalla più sana dottrina, restando fedeli al criterio fondamentale del regime democratico che un collegio di due membri non assicura la rappresentanza che è indispensabile per la decisione di un organo collegiale.

Confido quindi che il relatore e il ministro vorranno considerare benevolmente la mia proposta.

Per la stessa ragione, l'ultimo comma dell'articolo 12 andrebbe opportunamente modificato nel medesimo senso da me prospettato per l'altro comma su cui ho ora richiamato l'attenzione della Camera. Tale ultimo comma disciplina le deliberazioni nei comuni retti a regime commissariale e dispone che in questo caso « i componenti della commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso ». Questa è una disposizione che attua fino allo scrupolo il principio, la regola costante alla quale si ispira questo disegno di legge, di assicurare la democraticità delle riunioni e di garantire la rappresentanza della minoranza; però contiene un'altra aggiunta sulla quale non si può essere d'accordo: « le riunioni in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti ». Anche qui bisogna stabilire che è necessario un collegio che abbia un numero di componenti non inferiore a tre. Nel caso che non si raggiunga il numero legale necessario nella riunione di seconda convocazione occorre stabilire che provveda il commissario.

Altra situazione, direi, di secondaria importanza ma che merita di essere considerata è questa: chi ha la possibilità di poter provocare la decadenza dei membri della commissione nel caso che ne ricorrano gli estremi stabiliti dalla legge? Dispone il disegno di legge che « chiunque » può provocare la dichiarazione di decadenza.

Ora noi siamo nell'ambito di una comunità comunale o di una comunità mandamentale, cioè di due comunità che sono una realtà costituzionale-amministrativa del nostro ordinamento. Bisogna quindi armonizzare il sistema con i principi che lo ispirano nelle altre parti. Il disegno di legge si ispira al

principio che il potere di decisione spetta unicamente ad un organo costituito dai rappresentanti della comunità. L'azione di decadenza deve essere coerentemente riconosciuta a qualsiasi cittadino del comune oppure a qualsiasi cittadino dei comuni del mandamento cui appartiene la commissione. In questi sensi mi permetto di sottoporre un emendamento agli articoli 12 e 16.

Queste piccole modifiche non tolgono nulla a quanto di buono vi è nel disegno di legge, ma soprattutto danno la sicurezza che anche dal punto di vista formale sono eliminati gli inconvenienti che hanno potuto fare affermare anche in quest'aula che il provvedimento non elimina l'errore della « burocratizzazione » del sistema legislativo relativo all'elettorato attivo.

Confido che la Camera approvi il disegno di legge con gli emendamenti proposti, sicuro che esso potrà costituire la base per ulteriori miglioramenti nel settore del diritto elettorale che è stato sempre per un complesso di ragioni, soprattutto politiche, la cenerentola della legislazione italiana. (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Borsari. Ne ha facoltà.

BORSARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, i miei colleghi di gruppo hanno già espresso in modo preciso il nostro giudizio. Non ho pertanto molto da aggiungere; né lo voglio fare anche perché ritengo che quanto doveva essere detto di essenziale sia stato detto.

Era doveroso però che almeno dichiarassi in questa sede di essere particolarmente compiaciuto nel vedere finalmente accolta, in un disegno di legge governativo, la sostanza di quanto mi ero onorato di portare all'attenzione della Camera con la mia proposta di legge. Mi riferisco al disposto dell'articolo 6 del disegno di legge, cioè all'esigenza di risolvere finalmente una questione, diventata veramente abnorme e contrastante con l'articolo 48 della Costituzione e cioè che ad ogni consultazione elettorale un considerevole numero di cittadini si vedeva, nonostante avesse raggiunto il requisito fondamentale, quello dell'età, escluso dall'esercizio del diritto di voto.

Evidentemente, questa grave lesione di un diritto fondamentale del cittadino — è giusto qui ricordarlo — era una conseguenza della abitudine invalsa nella prassi governativa, nel corso di questi venti anni, di non rispettare le scadenze elettorali. Io dirò a questo proposito che nemmeno ora sembra che si voglia imboccare questa strada, cioè si voglia effet-

tuare quel rovesciamento di tendenza che i tempi e le leggi della democrazia richiedono. Comunque, per il momento mi preme dire che la proposta contenuta nel disegno governativo e riguardante questo aspetto ci soddisfa, anche se nei termini tecnici non è corrispondente a quanto noi avevamo proposto. Può darsi che il congegno previsto nel disegno di legge governativo risponda ad esigenze di funzionalità tecnica meglio di quanto non fosse il congegno previsto dalla nostra proposta. Vi è da ricordare però, a questo riguardo, che l'esercizio del diritto di voto è un atto fondamentale, di importanza primaria per un regime democratico: quindi non vi è dubbio che ogni questione elettorale sia prima di tutto un problema politico, che investe poco o tanto la sostanza della vita democratica.

Noi non abbiamo difficoltà ad accettare anche la soluzione tecnica proposta nel disegno governativo, e speriamo che l'esperienza ci confermi che essa, anche dal punto di vista del soddisfacimento delle esigenze del diritto democratico, risponda pienamente alle finalità che si vuole conseguire.

Dopo avere espresso questo mio compiacimento, vorrei porre un problema che non dovrebbe avere una correlazione con la discussione che qui stiamo facendo ma invece, per volontà del Governo, viene ad averla. A questo riguardo, prima di entrare nel merito del problema, voglio fare alcune considerazioni. Mi si consenta di farle anche se possono apparire addirittura ovvie.

Il disegno di legge, oltre al problema del diritto di voto per chi compie il ventunesimo anno alla data in cui si svolgono le consultazioni elettorali, affronta quello del diritto di opzione. Io credo che non vi sia niente di anormale nel fatto che il Governo — per le ragioni in verità poco persuasive dette nella relazione che accompagna il disegno di legge — sia arrivato a ritenere utile questa abolizione: rientra nella sfera di un preciso diritto di valutazione ed anche di iniziativa legislativa che il potere esecutivo ha e che noi ci guardiamo bene dal contestare. Evidentemente le valutazioni e l'iniziativa dell'onorevole Mattarelli e dei suoi amici di gruppo sono pure esercizio di una prerogativa che rientra nella sfera dei diritti e dei doveri di ognuno di noi: diritto in quanto facoltà di esercizio e dovere in quanto obbligo da parte nostra di recepire e prospettare qui le necessità che si avvertono nel paese. Gli altri gruppi possono essere contrari alle provvidenze previste nel disegno di legge e nella proposta Mattarelli. Comunque, il di-

battito e il voto della Camera risolveranno e definiranno il problema, e solo dopo si avrà, o non si avrà, un nuovo regolamento della materia che stiamo trattando, che modificherà la legislazione preesistente. Ma, prima che ciò avvenga, il Governo e l'onorevole Mattarelli non hanno il diritto di considerare come una anormalità ciò che si verifica e si è verificato a norma delle leggi vigenti. Infatti, se non sbaglio, tutti hanno il dovere di rispettare le leggi, anche quando sono di parere contrario a quanto esse dispongano, fino a quando siano modificate da altre leggi; e mi sembra che in primo luogo quest'obbligo incomba sul potere esecutivo.

Mi si potrebbe domandare perché mai ho voluto fare queste considerazioni che sembrano, come dicevo all'inizio, ovvie: ho voluto farle perché a quanto pare il ministro dell'interno, il Governo attuale, non la pensano così. Ella, signor Presidente e con lei tutti i deputati, avranno sentito citare in questa Camera i comuni di Zocca, Formigine, Bagnacavallo e qualche altro. Questi comuni sono stati citati come esempi di casi nei quali il diritto di opzione avrebbe influito con particolare incidenza sulla composizione delle liste elettorali. In questi comuni si deve votare — non dico volutamente: si dovrebbe — perché in due di essi è scaduto il regolare quadriennio; nell'altro, e precisamente nel comune di Zocca in provincia di Modena, perché è scaduto il termine previsto per la gestione straordinaria o per meglio dire commissariale.

Orbene, questi comuni sono stati esclusi dal turno delle elezioni che dovranno aver luogo nel prossimo novembre. In base a quali criteri è stata operata questa esclusione? In nome di quali principi?

La ragione è questa: in questi comuni secondo il Governo — e non a caso sono stati citati come esempio per dimostrare quanto l'opzione sia un istituto bisognoso di essere soppresso — si è fatto troppo uso del diritto di opzione il che avrebbe creato una situazione particolarissima per l'incidenza degli optanti sulle liste elettorali. Ma quando il legislatore volle sancire il diritto di opzione non lo sancì certo a condizione che solo una parte degli aventi diritto se ne avvallesse. Su questo credo non vi sia alcun dubbio. Se una norma afferma un diritto, di quel diritto tutti i cittadini, che si trovano in possesso dei requisiti richiesti, possono beneficiare. E sarebbe veramente grave se così non fosse. Che significato può avere perciò far presente in questo caso che il 32 per cento dei compo-

nenti le liste elettorali sono degli optanti? Se questa affermazione viene fatta per dimostrare l'esigenza di modificare la legge, la cosa può essere accettata; ma se l'affermazione viene fatta a sostegno del tentativo di violare un diritto fondamentale dei cittadini, quale è quello del rinnovo della loro amministrazione alla scadenza debita, credo che sia un voler percorrere una strada estremamente pericolosa, quella del sopruso. Perciò, a nome dei cittadini di questi comuni e in particolare di quelli compresi nel territorio della mia provincia...

CARRA. In nome di quali cittadini?

BORSARI. È evidente che non protesto a nome suo! Ella, onorevole Carra, ha chiesto al ministro dell'interno di rinviare le elezioni perché non le fa comodo che si tengano. Sono metodi inammissibili e pericolosi perché si dà un cattivo esempio, ci si mette su una cattiva strada, minacciando la stessa vita democratica del nostro paese con l'asservire gli istituti della democrazia alle vostre esigenze di partito. *(Interruzione del deputato Mattarelli)*.

Noi siamo davanti a fatti precisi ed è inutile che cerchiate di contestarli. *(Proteste del deputato Mattarelli)*.

La reazione degli onorevoli colleghi sta a dimostrare come io abbia colto nel segno sollevando questa questione.

CARRA. Ella parla a nome di una minoranza, non a nome di tutti i cittadini!

BORSARI. Debbo precisare che quando ho chiesto, a nome dei cittadini residenti ed elettori di quei tre comuni, che fosse rispettato il diritto di voto, sentivo di poterlo fare a nome di tutti i cittadini, perché tutti i cittadini sono interessati a che il loro fondamentale diritto all'esercizio del voto sia rispettato. Quindi, l'interruzione del collega democristiano è stata indubbiamente un po' affrettata; se l'avesse valutata meglio, forse non l'avrebbe fatta, perché in tal modo egli ha scoperto che vi è, forse, una parte di cittadini che non vuole le elezioni: si tratta però di una parte molto esigua, quella parte che queste questioni — le quali debbono essere poste al di sopra di tutto, nell'interesse del regime democratico del nostro paese — le vede solo in funzione di partito.

Noi abbiamo dichiarato che, salvo qualche riserva, non ci opponiamo all'abolizione dell'istituto dell'opzione; però, onorevole ministro, a nome di quei cittadini — lo ripeto — e in nome di un principio che secondo me

deve essere sacro per tutti (mi si consenta di usare questa espressione), ho il dovere di chiederle di rispettare i diritti di quei cittadini e di fare in modo che tutto sia disposto perché le elezioni anche in questi comuni si svolgano alla data che vuole la legge, data che corrisponde alla scadenza del mandato conferito ai precedenti consigli comunali, dove questi esistono; e al dovere di porre fine alla gestione commissariale, dove di gestione commissariale si tratta, come è il caso di Zocca.

La gestione commissariale non può essere gradita a nessun cittadino, in quanto rappresenta sempre, in qualche modo, una menomazione delle prerogative democratiche di autogoverno delle popolazioni; nello stesso tempo, la gestione commissariale costituisce un fatto straordinario e non credo che si possa giustificare il suo prolungamento per un anno o per un semestre per la sola ragione che le opzioni avrebbero inciso in maniera rilevante sulla composizione delle liste elettorali. Ma in quanti e quali comuni si è avuta questa incidenza?

La mia richiesta è basata, oltre che sulla ragione fondamentale che il Governo non ha il diritto di violare una legge vigente solo perché è dell'avviso che quella legge debba essere modificata, anche sulla considerazione, non secondaria, che non si può pretendere di far pesare sui cittadini dei comuni da me citati quello che non si è fatto pesare a carico di altri cittadini e che mai nessuno ha ritenuto di poter invocare come motivo idoneo a giustificare una dilazione dell'esercizio del diritto di voto.

Pertanto, io chiedo al Governo di volere dimostrare in questa occasione che, al di sopra di ogni possibile e ovvia valutazione che si dovrebbe fare di un rinvio ingiustificato delle elezioni, esso è pronto a compiere il suo dovere.

Diversamente, se non sarà così, si dovrà concludere che il ministro dell'interno antepone al rigoroso rispetto dei principi democratici l'interesse particolare del suo partito, il quale, come si fa osservare dalla stampa della mia provincia (e come ha testé confermato l'interruzione dell'onorevole Carra) si è fatto solerte sollecitatore di questo rinvio.

E nell'interesse stesso del Governo, almeno dal punto di vista delle garanzie che esso deve saper dare in ogni momento ai cittadini per quanto riguarda la tutela dei loro diritti, offrire ai cittadini di Zocca, Formigine, Baginacavallo e degli altri comuni, che per le suddette speciose ragioni fossero stati esclusi

dal turno autunnale, la possibilità di recarsi alle urne nel prossimo novembre. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Di Primio.

DI PRIMIO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di rispondere brevemente alle osservazioni mosse al disegno di legge di cui ho l'onore di essere relatore. Rilevo anzitutto che l'opposizione non è stata in condizione di contestare la sua legittimità costituzionale né il suo carattere profondamente democratico. E per sminuire la portata del riconoscimento che è stata costretta a fare del disegno di legge governativo, l'opposizione di estrema sinistra ha aggiunto che questo adeguamento costituzionale e democratico della legge sull'elettorato attivo del 1948 arriva piuttosto tardivamente, dopo reiterate sollecitazioni da parte sua. È un rilievo che potrei considerare, come deputato del partito socialista italiano, quasi un riconoscimento delle ragioni che giustificano la presenza del mio partito nella coalizione di governo: potrei ritenere che solo con questa coalizione è stato possibile vincere quelle resistenze di carattere conservativo che l'opposizione comunista considera come il principale ostacolo che si è dovuto superare per giungere a questo adeguamento costituzionale e democratico della legge.

Ma ritengo che sia molto più importante, anche per mettere in maggiore rilievo il carattere democratico e, come è stato anche detto, l'efficienza della legge, esaminare le singole critiche mosse ai suoi punti fondamentali.

Il disegno di legge, come è noto, si articola praticamente in tre capisaldi: revisione semestrale, non più annuale, delle liste elettorali; abolizione del diritto di opzione; costituzione delle commissioni elettorali comunali e mandamentali. Per quanto riguarda il primo punto, nessuno può contestare il carattere democratico e costituzionale del provvedimento, in quanto si consente a tutti i cittadini che hanno compiuto il ventunesimo anno di età, così come prevede l'articolo 48 della Costituzione, di esercitare il proprio diritto di voto. Infatti per il passato, per quanto riguarda le elezioni politiche, si è stati costretti ad intervenire con particolari provvedimenti legislativi, mentre per ciò che concerne le elezioni amministra-

tive, un certo numero di cittadini non è stato in condizioni di votare.

Qui si è osservato, da parte dell'onorevole Sanna del P.S.I.U.P., che il carattere democratico e costituzionale di questa revisione semestrale delle norme non risolve il problema della fiducia dei giovani nelle istituzioni repubblicane. Certamente tale problema non si risolve con una legge elettorale ed io aggiungo di più: che per quanto le elezioni ed il diritto elettorale siano il fondamento di una democrazia, per avere una democrazia perfetta o comunque adeguata alle esigenze dei tempi moderni è necessaria una struttura dello Stato che sia completamente diversa da quella attuale.

Ritengo che uno dei compiti di questa legislatura sia precisamente quello di rinnovare profondamente lo Stato in modo da renderlo non soltanto conforme alla Costituzione, ma soprattutto alle aspirazioni fondamentali dei tempi moderni, che sono aspirazioni di libertà e di giustizia sociale e quindi di progresso economico e civile.

Si è anche osservato, in relazione alle condizioni previste dalla legge per la iscrizione nelle liste elettorali, che sia anticostituzionale disporre l'esclusione dal diritto di voto di coloro i quali siano stati colpiti dalle misure di prevenzione previste dalla legge del 1956, n. 1423.

Il collega Accreman, che ha fatto questo rilievo, ha osservato che la legge n. 1748 del 1948 prevede che coloro i quali siano stati sottoposti alle misure di pubblica sicurezza della ammonizione e del confino non vengano inclusi nelle liste elettorali. E poiché la Corte costituzionale, con una sentenza del 1956, ha dichiarato l'illegittimità di tali istituti, è anticostituzionale sostituire a queste due esclusioni quelle discendenti dalle misure di prevenzione di cui alla legge del 1956, n. 1423, che è stata approvata dal Parlamento proprio a seguito di quella sentenza della Corte costituzionale.

L'argomentazione di per se stessa è viziosa e contraddittoria. Poiché, infatti, le misure di prevenzione, previste dalla citata legge del 1956, sono state adottate dal legislatore in conformità ai principi costituzionali, ne discende come logica conseguenza che, essendo costituzionali quelle, anche l'esclusione dal diritto elettorale, che ad esse si riconnette, deve avere un fondamento costituzionale.

Il ragionamento dell'onorevole Accreman non è soltanto viziato da questa sua interna contraddizione logica, ma è insostenibile sia dal punto di vista dei principi generali del

nostro ordinamento giuridico, sia soprattutto dal punto di vista dell'articolo 48 della Carta costituzionale. È principio proprio non soltanto del nostro ordinamento giuridico di diritto privato, ma anche di quello di diritto pubblico, che altro è la capacità giuridica, altro è la capacità di agire: la capacità giuridica è l'attitudine ad essere titolare di diritti, attitudine che per il nostro ordinamento giuridico compete a qualsiasi soggetto dell'ordinamento purché sia nato vivo e vitale; la capacità d'agire invece è l'attitudine a compiere determinati atti giuridici. Ora, per ciò che riguarda il diritto pubblico, che è la materia che ci interessa più da vicino, la capacità di agire è condizionata dalla cittadinanza, dal sesso, dall'età, dall'infermità, dalle condanne penali e dalle misure di pubblica sicurezza.

Si potrebbe obiettare che questo ragionamento, valido dal punto di vista giuridico generale, trovi tuttavia un limite nell'articolo 48 della Carta costituzionale; ma è precisamente questo limite che non esiste nel terzo comma dell'articolo 48 della Carta costituzionale, in cui è previsto espressamente che il legislatore possa incidere sull'esercizio del diritto elettorale non soltanto in caso di sentenza penale irrevocabile ma anche in caso di indegnità morale indicata dalla legge; l'articolo 48 rimette dunque espressamente al legislatore la determinazione dei casi di indegnità morale ai fini dell'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Superato il problema di ordine costituzionale, si tratta di porre la questione di opportunità politica, cioè di merito politico, se sia effettivamente opportuno escludere dal diritto di voto le cinque categorie di cittadini menzionate nell'articolo 1 della legge n. 1423 del 1956: gli oziosi e vagabondi abituali, coloro i quali sono dediti abitualmente a traffici illeciti, coloro che vivono di proventi da delitto, coloro che sfruttano la prostituzione, coloro i quali svolgono abitualmente attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.

Ma vi è di più: non è che questi cittadini vengano esclusi dal diritto di voto soltanto perché l'autorità di pubblica sicurezza li colloca in una di queste categorie. Infatti, ai sensi degli articoli 3 e 4, occorre un giudizio del tribunale, emesso su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza locale, per collocare un cittadino in queste categorie. Inoltre, i cittadini colpiti hanno diritto di appellarsi e di ricorrere per cassazione contro questa collocazione. Quindi la determinazione di quelle

categorie di persone avviene attraverso un regolare giudizio che garantisce tutti i diritti di difesa.

Ciò posto, il problema che ci si presenta è precisamente questo: è cosa moralmente degna che colui che vive sfruttando la prostituzione contribuisca alla formazione della volontà degli organi elettivi dello Stato, dei comuni, delle province e delle regioni? Io ritengo che basti porre il problema per dare una risposta nettamente negativa, nel senso che costoro non hanno il diritto morale di contribuire alla formazione della volontà dello Stato.

Un'altra osservazione che è stata mossa a questa legge riguarda precisamente l'abolizione del diritto di opzione. Dal collega Mattarelli è stata messa in luce quella che è l'effettiva finalità, anche se non appare dalla legge, della abolizione di questo anomalo istituto della legge elettorale: la finalità, cioè, di evitare brogli elettorali resi possibili precisamente dall'articolo 10 della legge del 1948. Sono state date anche altre giustificazioni: giustificazioni di carattere storico e giustificazioni di carattere contingente. Ma appunto perché oggi queste situazioni sono superate, è necessario abolire un istituto che non risponde più alle caratteristiche della nostra condizione presente, e legare l'esercizio del diritto elettorale precisamente al luogo di residenza. Vi sono numerose ragioni che giustificano questa scelta del legislatore: la residenza non è soltanto un fatto casuale e contingente, indipendente dalla volontà del cittadino. Al contrario, la residenza è un fatto volontario, presuppone una scelta: si sceglie cioè di vivere in un luogo perché lì si ha non soltanto la sede dei propri interessi economici, ma soprattutto quella dei propri interessi morali e civili. E poiché il diritto elettorale attivo è la facoltà riconosciuta al cittadino di contribuire con la manifestazione della sua volontà alla disciplina di questi interessi di carattere non soltanto materiale ed economico ma soprattutto civile e culturale, ritengo che ragioni di opportunità politica impongano di legare lo esercizio del diritto elettorale alla residenza del cittadino.

Ritengo anche che i riferimenti che sono stati sommessamente fatti in ordine a un altro disegno di legge governativo che è in discussione dinanzi alla Commissione interni (il disegno di legge n. 1852 che reca: « Modificazioni alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ») siano tutt'altro che pertinenti e non scalfiscano minimamente le ra-

gioni che giustificano l'abolizione di questo strano istituto dell'opzione elettorale. Anzi, se si esamina a fondo il disegno di legge n. 1852, con spirito sereno e obiettivo, penso che ci si renda conto che esso rafforza le ragioni che giustificano l'abolizione e serve a meglio chiarire la situazione. In sostanza, i punti fondamentali del disegno di legge innanzi alla seconda Commissione sono questi: modifica dell'articolo 1, per quanto concerne le persone senza fissa dimora, per le quali, a causa della loro particolare condizione, non è possibile ancorare la residenza alla dimora abituale, ma invece al luogo « cui fanno più spesso ritorno »; l'articolo 2, il quale si riferisce ad alcune particolari categorie di persone (cioè quelle che fanno parte di convivenze militari e religiose), per le quali è da presumersi la temporaneità della dimora, per cui l'iscrizione nell'anagrafe del comune in cui si trovano non può essere effettuata in assenza di una precisa manifestazione di volontà; l'articolo 4, il quale riguarda i cittadini emigrati all'estero, la cui posizione appare meritevole di particolare considerazione, in quanto, perdendo essi la cittadinanza del comune, non ne acquistano altra in Italia. Ora, quali punti di contatto abbiano questi principi basilari delle modifiche da apportare alla legge anagrafica con la legge elettorale che stiamo discutendo è difficile assolutamente vedere.

Il collega Accreman ha fatto ancora un'altra osservazione in relazione all'abolizione del diritto di opzione. Egli ha detto che, per certe categorie di elettori, essa comporterebbe una sorta di menomazione del proprio *status* giuridico e politico: si tratterebbe degli elettori delle regioni a statuto speciale, come la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. Lo onorevole Accreman osserva: se un cittadino di queste regioni si trasferisce in una regione in cui l'istituto non è stato ancora realizzato, viene a perdere un diritto, e cioè quello ad essere elettore regionale.

Questa è una situazione che riguarda la maggioranza dei cittadini italiani, è una conseguenza del fatto che nella nostra Costituzione è prevista la distinzione fra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale, è la conseguenza di una particolare situazione politica per cui le regioni a statuto ordinario non sono state ancora realizzate. Questa considerazione potrà semmai essere una ragione di più per giungere alla realizzazione dell'ordinamento regionale in tutto il territorio della Repubblica, ma non può assolu-

tamente scalfire il carattere costituzionale dell'abolizione del diritto di opzione.

Veniamo ora all'altro aspetto del disegno di legge, alla parte che riguarda le commissioni elettorali comunali e mandamentali in relazione alla quale sono state affacciate alcune osservazioni, ma non si è potuto scalfire il fatto che anche qui il disegno di legge rappresenta un miglioramento, sotto il profilo sia costituzionale sia democratico, rispetto alla legge del 1947. Ritengo anzi che sotto numerosi aspetti le modalità di costituzione, di funzionamento e di rinnovo delle commissioni stesse sono tali da rappresentare un notevole progresso rispetto al testo della legge n. 1058 del 1947. Innanzi tutto, mi sembra un'evidente esigenza di carattere politico ancorare la durata delle commissioni elettorali comunali e mandamentali alla durata del consiglio comunale e del consiglio provinciale, in quanto la prima è emanazione esclusiva del consiglio comunale, la seconda emanazione prevalente del consiglio provinciale. Questa esigenza di carattere democratico richiede che la commissione elettorale, che è l'organo che deve presiedere alla compilazione delle liste elettorali e quindi all'aggiornamento del numero degli elettori, sia legata all'organo comunale che è l'emanazione della volontà popolare del comune interessato e al consiglio provinciale che è l'emanazione della provincia.

L'altro aspetto, pur esso democratico, riguarda la rinnovazione delle commissioni. La legge prevede i casi di decadenza e prevede il caso in cui la commissione deve essere completamente rinnovata, anche se la decadenza di tutti i commissari si verifichi prima della decadenza del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

Esaminati così, brevemente, i principi generali cui si ispirano le norme relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni elettorali comunali e mandamentali, ritengo difficile sostenere che con queste norme sia stato burocratizzato il sistema delle commissioni elettorali. Io non so veramente che cosa abbiano voluto dire gli illustri colleghi i quali hanno avanzato questa critica alla legge elettorale in discussione. L'elemento burocratico, vedremo, esiste soltanto nella legge mandamentale, ma credo che, sia per la composizione numerica sia per le modalità di funzionamento, sia difficile sostenere che esso abbia la prevalenza rispetto all'elemento di emanazione popolare.

Né questa critica può farsi per quanto riguarda la procedura; perché, in linea gene-

rale, quando si parla di burocratizzazione ci si intende riferire alla procedura di funzionamento. E qui la procedura di funzionamento non può essere considerata di carattere burocratico nel senso che sia lenta e faticosa. E invece una procedura semplice, limitata alle modalità delle convocazioni (prima e seconda convocazione), riducendo — per la seconda convocazione — il numero dei componenti al minimo indispensabile.

Le osservazioni dell'onorevole Tesauero meritano particolare considerazione. Esse non sono di carattere costituzionale-politico, ma — direi — di carattere tecnico-giuridico, nel senso che le disposizioni devono essere adattate, anche per ciò che riguarda la loro precisa formulazione tecnico-giuridica, allo spirito della Costituzione.

È difficile perciò contestare l'esatta osservazione del collega Tesauero per quel che riguarda la validità delle delibere di collegi composti da due membri specie quando si afferma che in tal caso il voto del presidente è prevalente. In effetti se il secondo membro è d'accordo col presidente, la sua partecipazione è irrilevante; se è contrario, la sua opposizione è inutile, perché il presidente potrebbe decidere sempre come gli aggrada senza tener conto dell'opinione, del parere, della volontà dal secondo membro. Bastano queste considerazioni, di carattere pratico, per dimostrare la necessità di rivedere la formulazione dell'articolo 12.

Ma il rilievo fondamentale resta indubbiamente l'altro fatto dal collega Tesauero: con una legge non si può e non si deve scalfire principi generali del diritto unanimemente riconosciuti dalla giurisprudenza della Cassazione come del Consiglio di Stato quale quello che per aversi una deliberazione collegiale valida è necessario che i componenti del collegio siano per lo meno tre. È quindi opportuno modificare questa norma.

La seconda osservazione dell'onorevole Tesauero riguarda l'ultimo comma dell'articolo 12. Ho avuto l'onore di rilevare nella relazione come la commissione convocata dal sindaco e la commissione convocata dal commissario prefettizio venissero poste in posizioni differenti. È indubbio che vi sono ragioni di carattere pratico che impongono di mantenere questa diversa posizione. È necessario però che certe esigenze vengano rispettate e che soprattutto venga rispettato il principio secondo cui il commissario prefettizio può decidere anche da solo quando per lo meno abbia fatto la seconda convocazione e nessuno dei membri della commissione elet-

torale si sia effettivamente presentato. Si comprende la ragione pratica di questa diversa posizione. Può accadere che dinanzi a una convocazione del commissario prefettizio il membro o i membri della commissione elettorale non si presentino perché a convocarla è appunto il commissario prefettizio. In quel caso si avrebbe una paralisi delle operazioni elettorali e delle operazioni di revisione delle liste elettorali. S'impone pertanto la necessità di ovviare a questa paralisi consentendo (sempreché sia stata fatta la seconda convocazione e non sia stato raggiunto il numero legale per la sua validità) che il commissario prefettizio possa anche provvedere da solo.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI**

DI PRIMIO, Relatore. E veniamo alle osservazioni dell'onorevole Pagliarani in merito al settimo comma dell'articolo 12. La prima parte di quel comma non urta la suscettibilità costituzionale dell'onorevole Pagliarani. Suscita invece le sue preoccupazioni la seconda parte, che dice: « Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni ».

L'onorevole Pagliarani si domanda: perché la commissione non deve essere presieduta dall'assessore anziano o dall'assessore delegato?

L'onorevole Pagliarani non si è domandato in quale veste giuridica il sindaco presiede la commissione elettorale. Se il sindaco presiedesse la commissione elettorale nella veste di capo dell'amministrazione, l'osservazione dell'onorevole Pagliarani sarebbe pertinente, perché la soluzione adottata sarebbe viziata non soltanto sotto il profilo costituzionale, ma anche sotto quello tecnico-giuridico. In questo caso, infatti, la sospensione del sindaco dalle sue funzioni dovrebbe essere equiparata a un impedimento di carattere momentaneo, come potrebbe essere una malattia, un viaggio ecc.

Se però il collega Pagliarani avesse esaminato il quinto comma dello stesso articolo 12, si sarebbe accorto che il sindaco assume la presidenza della commissione elettorale non nella sua qualità di capo dell'amministrazione ma in quella di ufficiale di governo. Stabilisce infatti tale comma: « L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il sin-

daco non prende parte alla votazione ». Ora il sindaco non partecipa alla votazione appunto perché presiede la commissione elettorale non come capo della giunta ma nelle funzioni di ufficiale di governo.

Credo così, onorevoli colleghi, di aver risposto a tutte le osservazioni che sono state mosse a questo disegno di legge. Su qualche punto che mi fosse eventualmente sfuggito mi riservo di esprimere il mio pensiero in sede di esame degli emendamenti.

Ritengo che tutti i settori di questa Camera dovrebbero dare il loro consenso e la loro approvazione a questo disegno di legge perché si tratta di un provvedimento che non soltanto adegua le norme sull'elettorato attivo e sulla tenuta delle liste elettorali ai principi della Carta costituzionale ma rende più spedite, più semplici, più facili le procedure. Si tratta dunque di una legge non soltanto politicamente positiva ma anche praticamente efficace. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che l'VIII Commissione (Istruzione) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

Senatori SPIGAROLI e BELLISARIO: « Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli istituti secondari d'istruzione » (*Approvata dalla VI Commissione del Senato*) (2414).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti approvati da quel consesso:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960 » (2636);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n. 105 concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno 1957 » (2637);

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffè adottato a New York il 28 settembre 1962 » (2638);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra l'Italia e la Colombia, concluso a Bogotà il 30 marzo 1963 » (2639);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e d'ortopedia, con annesso regolamento, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962 » (2640);

« Ratifica ed esecuzione del protocollo per la proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° agosto 1963 » (2641);

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 7 maggio 1962, per l'integrazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960 » (2642).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, in sede referente.

Proroga del termine per la presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 65 del regolamento, la XII Commissione (Industria) ha chiesto una ulteriore proroga del termine precedentemente fissato per la presentazione della relazione sulla proposta di legge Lama ed altri: « Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali e dei prodotti di cava » (*Urgenza*) (571).

Ritengo che la proroga possa essere di 30 giorni.

TOGNONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Il gruppo comunista non si oppone alla proroga. Giova tuttavia ricordare che la Commissione ha iniziato la discussione sulla riforma della legislazione mineraria e delle cave nel luglio scorso e che la proposta di legge fu presentata nell'ottobre del 1963. L'urgenza di provvedere credo non sfugga ad alcuno ed è esigenza particolarmente sentita dalle popolazioni delle zone minerarie. Ci auguriamo che la proroga accordata alla Commissione sia di incoraggiamento anche al Go-

verno, che più volte ha preannunciato la presentazione di un suo disegno di legge in materia; e confidiamo che, comunque, tutti i gruppi si sentano impegnati a che quella ora concessa sia l'ultima proroga e finalmente si giunga alla conclusione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rimane stabilito che la proroga di trenta giorni è accordata.

(Così rimane stabilito).

Per la discussione di una mozione.

BASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO. In relazione ad una mozione che ho ripresentato — perché era decaduta quella presentata prima delle ferie — con la quale si chiede che la Camera inviti il Governo a proporre alla Santa Sede la revisione consensuale degli accordi lateranensi, desideravo sapere se il Governo, che in occasione della precedente mozione ha dichiarato di non volerla discutere, sia oggi disposto a proporre una data per la discussione della nuova mozione.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei far presente alla Camera che vi sono parecchi provvedimenti urgenti da esaminare; dopo di questi ve ne sono altri molto importanti, la discussione di alcuni dei quali è stata qui sollecitata dagli onorevoli Ingrao e Luzzatto. Il Governo non ha che da riconfermare la richiesta di un lungo rinvio per questa discussione.

BASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO. Speravo che questa volta il Governo desse una risposta diversa da quella che ha dato, come aveva fatto sperare quando si discusse della questione la volta scorsa. Dato che la risposta è stata negativa, vorrei proporre alla Camera che la mozione si discutesse il 14 dicembre 1965. Mi rendo conto che non siamo di fronte ad un problema urgentissimo e che non si hanno termini che scadano. Però non credo neppure si possa affermare che trattisi di un problema inattuale, come fu detto l'altra volta. Ritenerne inattuale la revisione di accordi conclusi 36

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

anni or sono tra due poteri che erano allora profondamente diversi da quel che sono oggi significherebbe, a mio parere, svalutare quanto ha rappresentato per lo Stato italiano la Costituzione repubblicana e, per la Santa Sede, il significato di un Concilio tuttora impegnato proprio nella discussione di questi temi e nel quale non sono mancate voci favorevoli ad innovazioni. Mi sembra che l'attualità sia evidente.

PRESIDENTE. Come in altri casi consimili, consentirò un numero di interventi superiore a quello regolamentare.

TRIPODI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Il gruppo del Movimento sociale italiano ritiene che la mozione del P.S.I.U.P. sia tutt'altro che attuale. Sollecitarne proprio oggi la discussione è un voler forzare una certa situazione di cose, in corrispondenza con l'atteggiamento enunciato ieri e l'altro ieri dalla Cina comunista nei confronti del viaggio a New York del romano Pontefice.

PRESIDENTE. La pregherei di non entrare nel merito.

TRIPODI. Cercherò di dimostrare l'inattualità della discussione sollecitata dall'onorevole Basso. E non posso non riferirmi — per dimostrare quanto invece attuali siano i patti lateranensi e irremovibili nel clima che attualmente vi è in Italia e nel mondo — alle auguste parole che Paolo VI ha ieri pronunziato all'Assemblea delle nazioni unite allorché si è riferito proprio a quel tanto di autonomia temporale « che ci consente di svolgere nel mondo quella missione di civiltà e di pace che la Chiesa cattolica sta svolgendo ». È appunto quel tanto di autonomia temporale che proviene dai patti lateranensi che l'articolo 7 della Costituzione è stato ben lungi dal volere menomamente revisionare.

D'altra parte, anche intrinsecamente, la mozione, così come è redatta dal gruppo socialproletario, mi sembra non presenti alcun motivo di urgenza, per una sua tal quale intima assurdità. La mozione chiede che i patti lateranensi siano sottoposti a procedura revisionale ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione e sul presupposto di due circostanze storiche, o pseudo tali: il mutato clima

politico dello Stato, il mutato clima ecumenico della Chiesa. Ritiene quindi il gruppo socialproletario che i patti lateranensi possano essere regolati o revisionati in base alla clausola *rebus sic stantibus*. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Quando verrà in discussione la mozione, ampiamente potremo intrattenerci su questo argomento per dimostrare come non soltanto la dottrina dominante ma anche lo spirito dei contraenti (tutta la stipula dei patti concordatari del Vaticano anche con altre nazioni lo comprova), prescindano dalla clausola *rebus sic stantibus*. La Germania occidentale ha tuttora vigente il concordato del 1933, nonostante che il clima politico della Germania sia stato — e come! — mutato.

Noi quindi ci opponiamo a che questa mozione possa essere discussa il 14 dicembre; riteniamo sia inattuale: e quanto più può esserne prorogata la discussione tanto meglio è.

D'altra parte, le mutate circostanze di fatto e di diritto cui la mozione socialproletaria si riferisce (socialproletaria che vale quanto dire socialcomunista: basterà pensare, onorevole Basso, con quanta tempestività voi corrispondete a quello che la Cina comunista ha detto ieri e ieri l'altro nei confronti della visita di Paolo VI all'O.N.U.) non hanno perciò peso alcuno. Questo intervento del partito socialproletario per la revisione dei patti lateranensi, anche se voi la chiedete consensuale, non può non riecheggiare le denunce unilaterali di trattati concordatari fatte da paesi di oltre cortina, dalla Polonia alla Romania.

GUIDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Il gruppo comunista si associa alla richiesta avanzata dai colleghi del gruppo socialista di unità proletaria. Noi ci accostiamo a questo tema consapevoli che si tratta di un grande tema di rilevanza costituzionale, un tema che ha una permanente attualità. Direi che l'urgenza è determinata dal fatto che da anni nel Parlamento questo tema non è presente. Ecco perché noi riteniamo importante che si debba precisare una data e respingiamo anche, davvero come un'inutile e assurda polemica, il richiamo al contingente.

Siamo nella sfera dei grandi temi dei rapporti fra Stato e Chiesa, materia che non può non interessare, anche sotto il profilo della verifica, lo stesso mondo cattolico. Noi crediamo fermamente che i grandi impegni, i

grandi rapporti fra Stato e Chiesa siano veramente vitali soltanto se non sfuggano alla verifica.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. L'onorevole Basso ripresenta un'istanza che aveva già proposto, senza fortuna, alcuni mesi or sono. È facile fare osservare amichevolmente all'onorevole Basso che la scelta del giorno nel quale avanzare questa richiesta non è la più felice. L'onorevole Basso evidentemente non vi ha pensato, altrimenti con le sue doti di politico avrebbe certamente scelto un giorno diverso. Ma, a prescindere da ciò, il gruppo democratico cristiano non può aderire alla proposta Basso.

Il ministro Scaglia ha già posto in rilievo che numerosi ed urgenti sono i provvedimenti all'ordine del giorno della Camera.

IGNI. Quali?

Una voce all'estrema sinistra. Le regioni!

LUCIFREDI. Quando il Governo si presentò al Parlamento ottenendone il voto di fiducia, espose il suo programma, molto vasto ed impegnativo, per la realizzazione del quale si andrà certamente ben oltre la data del 14 dicembre. Si pensi inoltre al bilancio e all'urgenza di tanti provvedimenti sempre sollecitati anche dall'opposizione. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). È un canone fondamentale del nostro ordinamento costituzionale che l'ordine dei lavori parlamentari deve essere strutturato, anteriormente ad ogni altra esigenza, per consentire al Governo di adempiere i propri impegni programmatici. Chi ne volesse la conferma potrebbe leggere un bellissimo libro scritto da un nostro valente funzionario, il dottor Giovanni Ferrara, che proprio in questi giorni lo ha pubblicato, in cui, con ampia documentazione scientifica e di precedenti parlamentari, questa tesi è messa in chiara evidenza. Ed è compito e responsabilità della Presidenza della Camera dare la precedenza nell'ordine dei lavori ai provvedimenti più idonei a realizzare il programma del Governo.

Un tema di così alto interesse e di così grande importanza come quello dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa non può evidentemente essere introdotto surrettiziamente nel calendario dei lavori parlamentari attraverso la presentazione di una mozione. È ovvio che un tema di tanta rilevanza politica non può, prima di essere portato al Parlamento, non

formare oggetto di considerazione in sede di elaborazione di programma della maggioranza. (*Proteste all'estrema sinistra*). Onorevoli colleghi, non ha senso protestare: la democrazia parlamentare ha le sue regole.

Mi sia consentito anche aggiungere che dalla lettura della mozione Basso e da quanto egli ha detto poco fa per illustrarla mi convinco vieppiù della assoluta inattualità della mozione stessa. Innanzi tutto non è vero che si tratti di patti stipulati in tempo remoto e da allora mai più oggetto di riesame. La elaborazione e l'approvazione dell'articolo 7 della Costituzione furono accompagnati da un'ampia discussione.

BASSO. Onorevole Lucifredi, ella non fece parte dell'Assemblea Costituente e forse non sa che, quando l'Assemblea approvò, contro il nostro voto, l'articolo 7, il Presidente del Consiglio di allora, De Gasperi, rendendo la sua dichiarazione di voto a favore, disse che il Governo avrebbe fatto i passi che noi appunto oggi sollecitiamo dopo tanti anni. Quindi, l'Assemblea Costituente approvò l'articolo 7 anche sulla base della promessa del Governo di allora.

LUCIFREDI. A distanza di anni si può aver dimenticato molti particolari. Se ella volesse rileggere tutti gli atti di quella discussione, vedrebbe che le cose non possono essere prospettate nella forma in cui oggi ella, forse dimentico, le prospetta.

Fra l'altro, onorevole Basso, ella chiede la revisione dei patti lateranensi nello spirito e sulla base delle decisioni di un Concilio che non è ancora finito, e le cui decisioni pertanto non sono ancora conosciute e probabilmente per molto tempo ancora non si conosceranno: e questa è cosa in questo momento per lo meno strana. Ma, comunque, il problema di una revisione è assai meno urgente di tanti altri e su di esso non può certo dirsi che si incentri l'attenzione della più gran parte del popolo italiano. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Basso di fissare al 14 dicembre la data di discussione della sua mozione.

(*Non è approvata*).

Annunzio di interrogazioni.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MONASTERIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

MONASTERIO. Sollecito lo svolgimento della mia interrogazione n. 2753, presentata il 15 luglio scorso, concernente la cessione in proprietà a riscatto di alloggi popolari a Lecce.

PRESIDENTE. Mi farò interprete della sua richiesta presso il ministro competente.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani mercoledì 6 ottobre 1965, alle 16,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

BELCI e BOLOGNA: Riapertura dei termini previsti dalla legge 21 marzo 1953, n. 230, per la presentazione delle domande per ottenere la ricostruzione a carico dello Stato di beni di proprietà degli Enti locali, siti nel territorio di Trieste e danneggiati o distrutti dagli eventi bellici (2151);

BELCI ed altri: Istituzione dell'Ente del porto di Trieste, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (2546).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (*Urgenza*) (2193);

e delle proposte di legge:

MATTARELLI GINO ed altri: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo (1126);

BORSARI ed altri: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, sull'elettorato attivo (1793);

— *Relatore:* Di Primio.

3. — *Discussione del disegno di legge costituzionale:*

Estradizione per i delitti di genocidio (1361);

— *Relatore:* Dell'Andro.

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

ABATE ed altri: Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento (2425);

VICENTINI ed altri: Abrogazione della esenzione da ogni tributo sulle indennità par-

lamentari, prevista dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102 (492);

AMADEI GIUSEPPE e ORLANDI: Norme sull'indennità parlamentare (554);

— *Relatori:* Accreman e Carcaterra.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

FABRI FRANCESCO ed altri: Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed alla assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (426).

DE CAPUA ed altri: Concorsi speciali riservati ad alcune categorie di insegnanti elementari non di ruolo (7);

SAVIO EMANUELA ed altri: Attribuzione di posti di insegnante elementare agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale n. 2250/48 del 31 luglio 1961 (22);

QUARANTA e CARIGLIA: Immissione in ruolo degli idonei ed approvati al concorso magistrale bandito con decreto ministeriale 31 luglio 1961, n. 2250/48 (768);

— *Relatori:* Rampa e Buzzi.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione del protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera *a*), della convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962 (2389);

— *Relatore:* Martino Edoardo;

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termoclimatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962 (2391);

— *Relatore:* Sarti;

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964 (2392);

— *Relatore:* Bertinelli;

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964 (*Approvato dal Senato*) (2408);

— *Relatore:* Sarti;

Ratifica ed esecuzione dell'accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962 (*Approvato dal Senato*) (1767);

— *Relatore:* Martino Edoardo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

LEONE RAFFAELE ed altri: Concessione di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (157);

MICHELINI ed altri: Concessione di un assegno ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (927);

SCARPA ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (989);

SORGI ed altri: Provvedimenti per l'assistenza sanitaria agli invalidi civili (*Urgenza*) (1144);

FINOCCHIARO: Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili (1265);

CRUCIANI ed altri: Assistenza sanitaria agli invalidi civili (1592);

DE LORENZO ed altri: Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e di recupero ai mutilati ed invalidi civili (1706);

PUCCI EMILIO ed altri: Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria, farmaceutica ospedaliera e protesica gratuita ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni e ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738);

— *Relatori:* Dal Canton Maria Pia e Sorgi.

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Cossiga, *per la maggioranza;* Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza.*

12. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza;*

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

La seduta termina alle 19,45.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. VITTORIO FALZONE

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

Interrogazioni a risposta scritta.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è stato condotto a termine, e con quale risultato, lo studio dei provvedimenti intesi ad ottenere che gli alloggi in case I.N.C.I.S. tenuti in fitto da ufficiali e sottufficiali delle forze armate, possano essere loro concessi a riscatto. (13036)

ZANTI TONDI CARMEN E LUSOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del nuovo atto vandalico e teppistico, di marca tipicamente fascista, compiuto la notte del 22 settembre 1965 in piazza della Libertà a Reggio Emilia, che ha profanato e devastato il Cippo eretto — per espresa volontà della popolazione reggiana — a ricordo perenne di cinque partigiani e antifascisti caduti il 7 luglio 1960;

per conoscere, inoltre, quali immediati ed efficaci provvedimenti intendano attuare per stroncare queste azioni criminose e provocatorie che hanno sollevato più volte, in questi ultimi anni, l'unanime indignata protesta di tutto il movimento antifascista e democratico della nostra provincia;

per conoscere, infine, se non ritengano adottare misure radicali e sistematiche contro le organizzazioni che perseguono ed eseguono azioni nefaste e delittuose di marca fascista e che costituiscono offesa alla Resistenza e una minaccia alla democrazia. (13037)

BERLINGUER LUIGI E MARRAS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se rispondono a verità le voci insistenti — raccolte *in loco* — di un possibile rinvio delle elezioni municipali del comune di La Maddalena (Sassari), rispetto alla convocazione normale dei comizi elettorali prevista per il mese di novembre 1965, come del resto annunciato anche da un comunicato televisivo. (13038)

RAUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le risultanze dell'inchiesta a suo tempo disposta nei confronti dell'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza di Capua e i provvedimenti conseguenziali che sono stati adottati o che si intendano adottare. (13039)

ZANTI TONDI CARMEN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'atteggiamento

assunto dall'industriale Nibbi Bruno che in violazione degli accordi interconfederali sui licenziamenti collettivi e individuali e nel mancato rispetto della legge sul collocamento ha licenziato tutti i propri dipendenti con il pretesto del passaggio dell'azienda da « Nibbi Bruno e figlio di Nibbi Bruno » alla nuova azienda « Nibbi Bruno e Figlio Soc. in nome col. » senza che nulla sia cambiato nella direzione dell'azienda e nella produzione; che ad ogni ex dipendente riassunto non viene riconosciuta né l'anzianità maturata né ogni indennità extrabusta acquistata precedentemente;

per sapere, infine, se non ritiene intervenire perché siano tutelati gli interessi dei lavoratori nel rispetto rigoroso della legge e delle conquiste sindacali. (13040)

GUIDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza delle condizioni della frazione di San Mamiliano del comune di Ferentillo (Terni), che integralmente sta rovinando, il che ha costretto la popolazione a dormire per mesi sotto la tenda.

La esigenza di un intervento pubblico è motivata, oltre che da imprescindibili e preminenti ragioni di ordine sociale, anche da responsabilità dell'Amministrazione dello Stato, che hanno determinato, per le conseguenze del *bang*, a seguito del superamento del muro del suono, il crollo o gravi lesioni agli edifici.

Poiché il Genio civile di Terni ha elaborato una relazione con cui si segnala lo stato di pericolo dell'abitato e si valutano le spese di ricostruzione in circa 70 milioni, l'interrogante chiede al Ministro dei lavori pubblici quali misure intenda adottare per realizzare un piano di sollecita ricostruzione della frazione. (13041)

GUIDI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e commercio.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave disoccupazione esistente a Terni, ingrossata oggi anche per la esistenza di oltre mille giovani periti tecnici, usciti dagli Istituti e di numerosi giovani operai che hanno frequentato i corsi di addestramento professionale dell'I.R.I. di Terni (I.F.A.P.) e che non riescono a trovare occupazione né presso gli stabilimenti a partecipazione statale, né presso altre industrie minori della regione.

È da segnalare in proposito che numerosi giovani che hanno frequentato i predetti corsi, per la impossibilità di trovare occupazione hanno dovuto emigrare all'estero, dimo-

doché le scuole I.R.I. si sono trasformate in corsi di preparazione di tecnici per la emigrazione.

L'interrogante chiede di conoscere se i Ministri interrogati non ritengano necessario, nel quadro dell'avvio della programmazione regionale e nell'ambito dello sviluppo dell'occupazione operaia, prevedere sin d'ora la immissione aggiuntiva, per una elevata percentuale, negli stabilimenti a partecipazione statale e in particolare in quelli della società « Terni », di nuovi periti tecnici, in modo da far coincidere gli obiettivi della elevazione tecnico-produttiva con quelli dell'incremento della occupazione dei tecnici e di operai. (13042)

GRILLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato della gravissima situazione esistente negli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e nei convitti annessi a causa della ritardata applicazione, da parte del Ministero, della legge 22 novembre 1961, n. 1282, per ciò che concerne l'aggiornamento delle piante organiche in relazione al numero delle classi funzionanti, ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge che fa obbligo al ministero della pubblica istruzione di emettere annualmente un decreto interministeriale con i posti in organico, oltreché l'emissione dei decreti di inquadramento nei ruoli del personale in servizio.

L'interrogante, rilevato che il Parlamento approvando la legge n. 1282, ha inteso mettere a disposizione dell'esecutivo uno strumento capace di aggiornare automaticamente la situazione del personale non insegnante del settore istruzione tecnica o professionale in rapporto al rapido sviluppo che questo settore della scuola continua ad avere nell'evoluzione della realtà del paese, chiede di sapere se non si ritenga necessario dare applicazione ad una precisa disposizione di legge. (13043)

DE MARZI, PREARO E ARMANI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e della sanità.* — Per conoscere come a distanza di soli pochi mesi sia stato possibile togliere il divieto di entrata dei suini di importazione dalla Cina riconoscendo che gli allevamenti di tale nazione non presentano più pericoli di malattie e come tale controllo sia stato possibile effettuare con certezza e doverosa scrupolosità.

Chiedono inoltre come è possibile che pochi mesi fa, rispondendo ad altra nostra in-

terrogazione, fosse stata scartata praticamente una importazione di suini dall'Asia, dando quindi una certa tranquillità agli allevatori, ed ora invece questa importazione si verifica con pericolo di turbamento di un settore di allevamento che la pubblica autorità ha sollecitato e spinto nell'interesse di tutta la popolazione e della bilancia commerciale.

Fanno presente inoltre che anche il mercato bovino, oltre a quello avicolo, in generale segnala dei cali di prezzi che sono oltre il normale ribasso autunnale e che fanno temere che si vada al disotto dei prezzi comunitari delle carni e sollecitano provvedimenti preventivi ed urgenti. (13044)

MONASTERIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se abbia fondamento la voce secondo la quale l'istituto autonomo case popolari di Brindisi, giovandosi — a quel che sembra — di un parere che sarebbe stato formalmente espresso dal Ministro cui la presente è rivolta, starebbe per procedere alla assegnazione definitiva di vani a pianterreno (facenti parte di alloggi, siti nel rione Comenda del capoluogo) già sottratti in via provvisoria ai legittimi assegnatari, secondo le precisazioni contenute nella sua interrogazione n. 11009 del 13 aprile; e per conoscere — ove sia stato realmente espresso — il testo del citato parere. (13045)

ABATE. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali sono i motivi per i quali l'I.N.A.M. non assolve ai propri impegni con gli ospedali fin dal mese di maggio, aggravando la situazione debitoria dei nosocomi che sono oberati dagli interessi sulle anticipazioni di cassa e dalle spese dei giudizi promossi dalle ditte fornitrici.

Se non ritengano che, persistendo tale stato di morosità, si avranno delle ripercussioni sul costo dei servizi ospedalieri in quanto sulle vigenti rette incideranno le spese di cui sopra.

L'interrogante chiede inoltre di rendere di pubblica ragione i motivi dell'insolvenza anche verso le farmacie che minacciano la sospensione della distribuzione dei medicinali ai mutuati, e sapere quali provvedimenti riterranno opportuno adottare ad evitare una grave e seria crisi nel settore assistenziale. (13046)

MONASTERIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano informati che la impresa edile Carola, con sede in Napoli, appal-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

tatrice di parte dei lavori di costruzione in Brindisi dello stabilimento industriale della Soc. An. « Aminova » (con sede in Milano) le cui opere beneficiano di contributi della Cassa per il Mezzogiorno, è debitrice, nei confronti di numerosi operai, di retribuzioni arretrate, non ha provveduto all'accantonamento del 21,25 per cento del salario (per ferie, festività, gratifica natalizia) ed ha ommesso il versamento di contributi assicurativi per un importo all'incirca di sette milioni di lire;

e per conoscere se non ritengano di invitare il competente ispettorato del lavoro ad effettuare gli accertamenti del caso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e — ove la citata ditta « Carola » si ostini a non adempiere interamente a tutti i suoi obblighi — di dovere adottare le misure previste dall'articolo 43 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e dell'articolo 26 della legge 26 giugno 1965, n. 717. (13047)

LIZZERO, FRANCO RAFFAELE, BERNETIC MARIA, Busetto, VIANELLO, GOLINELLI e MARCHESI. — *Al Ministro del-*

l'interno. — Per sapere se non ritenga necessario istituire una commissione d'inchiesta per appurare le responsabilità dei ritardi che si sono verificati, in occasione delle recenti alluvioni, nell'impartire gli ordini di sgombero delle popolazioni del comune di Latisana (Udine) e dei comuni vicini, ritardi a causa dei quali si sono avute quattro vittime umane e danni assai rilevanti e per appurare le eventuali responsabilità che dovessero risultare da un esame sulle cause che hanno determinato la rottura di argini e l'esondazione di fiumi che hanno generato tante gravi conseguenze in parecchi comuni del pordenonese.

Gli interroganti ricordano che nel recente dibattito parlamentare sulle calamità naturali si è fatta menzione dell'esistenza di responsabilità in ordine agli eventi di cui sopra benché nessuna inchiesta ci sia ancora stata, fanno presente che le Amministrazioni comunali interessate chiedono unanimi l'istituzione di una commissione d'inchiesta che possa acclarare, con obiettivo ed imparziale esame, la verità dei fatti. (13048)

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per conoscere com'è potuto avvenire che il questore di Reggio Calabria sia stato incriminato per omissione di atti di ufficio, sia stato sospeso dalla carica e poi reintegrato nelle sue funzioni dopo una esauriente inchiesta che lo scagionava di ogni responsabilità, dopo aver subito l'onta di una perquisizione nel suo ufficio da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.

« L'interrogante domanda per quale disfunzione degli organi dello Stato possono avvenire fatti del genere che non conferiscono certamente dignità ai poteri dello Stato nel loro insieme; quali sono i provvedimenti presi contro gli eventuali responsabili e quali sono le provvidenze del Governo affinché fatti del genere non possano ripetersi.

(2954)

« PACCIARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, per conoscere le risultanze della inchiesta relativa all'incendio della turbocisterna *Luisa*, avvenuto il 5 giugno 1965 nel Golfo Persico a Bandar Mashur (Iran) e nel quale trovarono sventuratamente la morte 29 marittimi italiani, e altri due furono gravemente feriti;

e per sapere se sono informati che le famiglie delle sfortunate vittime non hanno

ricevuto nessuna notizia sicura nemmeno circa il ritrovamento delle salme dei loro congiunti, mentre sembra che la Compagnia armatrice abbia abbandonato il relitto.

« Gli interroganti fanno altresì presente che, a prescindere da ogni pur rispettabile e sacro diritto delle famiglie ad essere rassicurate circa la sorte dolorosa dei loro congiunti, l'eventuale accertamento di responsabilità comporterebbe, per le stesse famiglie, il diritto a risarcimenti, che allo stato non hanno ancora ricevuto.

(2955)

« GALDO, ROBERTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti abbia adottato per ripristinare il traffico sulla strada statale 394 del Verbano orientale, interrotta da una imponente frana in località Sasso Galletto tra i comuni di Laveno e di Castelveccana.

« L'interrogante richiama l'attenzione del Ministro sul ripetersi di interruzioni al traffico sull'importante strada (di recente nello stesso tratto vi è stata un'interruzione durata oltre quindici mesi); chiede, inoltre, se non ritenga necessario promuovere con urgenza opere definitive di consolidamento della montagna o di deviazione del tracciato stradale che assicurino la continuità del transito dell'arteria.

(2956)

« GALLI ».